GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — MARTEDÌ 19 AGOSTO — NUM. 184

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **7011** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge in data 28 giugno 1890 N. 6906 (Serie 3ª) colla quale fu approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891;

Vista la legge 23 giugno 1873 N.° 1404 (Serie 2ª);

Visto il Decreto Reale 27 luglio 1873 N.° 1511 (Serie 2ª) che approva il regolamento per la esecuzione della predetta legge;

Visti i Decreti Reali 17 agosto 1873 N.° 1621 (Serie 2ª), 4 febbraio 1877 N.° 3678 (Serie 2ª), 9 marzo 1879 N.° 4760 (Serie 2ª), 4 aprile 1880 N.° 5374 (Serie 2ª), 23 agosto 1880 N.° 5627 (Serie 2ª);

Vista la legge 14 luglio 1889 N.° 6165 (Serie 3ª) sulla riforma penitenziaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il qui unito Ordinamento degli Agenti di Custodia degli Stabilimenti carcerarii e dei Riformatorii governativi, che sarà d'ordine Nostro munito del visto del Ministro dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1890.

UMBERTO

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

ORDINAMENTO DEL PERSONALE DI CUSTODIA

CAPO I.

Organizzazione del Corpo degli Agenti di custodia degli Stabilimenti carcerarii e dei Riformatorii governativi.

§ 1. *Istituzione del Corpo.*

Art. 1. Il Corpo degli Agenti di custodia è istituito per invigilare e custodire i detenuti delle Carceri giudiziarie centrali

succursali, mandamentali; i condannati chiusi negli Stabilimenti penali o lavoranti all'aperto; i minorenni nei Riformatorii governativi.

Al personale di custodia può essere, in via eccezionale, affidata la sorveglianza esterna degli Stabilimenti suddetti.

Art. 2. Il Corpo degli Agenti di custodia dipende dal Ministero dell'Interno, e per esso dai Prefetti e dalle Autorità preposte alla Direzione degli Stabilimenti carcerarii o dei Riformatorii governativi.

Art. 3. Il servizio interno degli Stabilimenti o delle Sezioni destinate alle donne è fatto da Suore o da Guardiane.

Art. 4. Il servizio interno delle Case di custodia, delle Case di correzione, dei Manicomii giudiziarii e dei Riformatorii governativi è fatto da Sorveglianti.

Art. 5. Nelle Colonie agricole e nelle località in cui i condannati lavorano all'aperto, una parte del servizio di custodia può essere affidato ad Agenti a cavallo.

Negli Stabilimenti poi quali occorra un servizio di barche, questo può essere affidato ad Agenti di custodia barcaiuoli.

Art. 6. Gli Agenti di custodia che abbiano i necessarii requisiti, possono essere impiegati come Assistenti e Capi d'arte, ovvero come Farmacisti o Telegrafisti, in quelle località nelle quali occorra l'opera loro.

Art. 7. Gli Agenti di custodia, fino al grado di Sottocapoguardia o Sottocaposorvegliante, forniti della necessaria istruzione, possono essere impiegati nella qualità di Scritturali negli ufficii dello Stabilimento dopo che hanno compiuto la prima ferma, senza che ne rimanga con ciò pregiudicata la carriera nel Corpo cui appartengono.

Art. 8. Il ruolo organico e le competenze degli Agenti di custodia, sono determinate dalla annessa Tabella *A*.

Art. 9. La pensione spettante agli Agenti di custodia e alle loro famiglie, è regolata a norma delle Leggi sulle pensioni per gl'Impiegati civili e il diritto a pensione si acquista da essi dopo venti anni di servizio nel Corpo, in conformità dell'articolo 14 della Legge sulla riforma carceraria (1).

§ 2. *Composizione del Corpo.*

Art. 10. La graduazione degli Agenti di custodia è la seguente:

a) Allievo;
b) Guardia o Sorvegliante;
c) Appuntato;
d) Sottocapoguardia o Sottocaposorvegliante;
e) Capoguardia o Caposorvegliante;
f) Comandante.

Art. 11. Negli Stabilimenti di speciale importanza è destinato un Comandante: in tutti gli altri un Capoguardia o Caposorvegliante, od un Sottocapoguardia o Sottocaposorvegliante.

Art. 12. Gli Agenti di custodia di prima nomina non possono essere destinati in uno Stabilimento del loro Compartimento, nè possono essere trasferiti dallo Stabilimento cui sono assegnati se non vi hanno prestato servizio per quattro anni almeno.

Dopo quattro anni essi possono essere destinati in uno Stabilimento del loro Compartimento, ma non del loro Circolo; dopo altri quattro anni possono essere destinati in uno Stabilimento del loro Circolo, ma non della loro provincia; e dopo altri sei anni possono essere destinati in uno Stabilimento penale della loro provincia.

Alle disposizioni di cui sopra può essere fatta eccezione per sola imprescindibile necessità di servizio, o per gravi motivi di salute.

Art. 13. Le disposizioni indicate nell'articolo precedente non sono applicabili agli Agenti di custodia Scritturali e a quelli che devono essere destinati, per ragioni di servizio, alle Colonie agricole e anche agli Stabilimenti penali in qualità di Capi d'arte, Assistenti tecnici, ecc.

Art. 14. Non possono ottenere la destinazione negli Stabilimenti del loro Compartimento, Circolo, Provincia, gli Agenti che siano stati puniti nell'ultimo anno, rispettivamente cogli arresti di rigore, cogli arresti in sala di disciplina o cogli arresti semplici più di due volte o per una durata eccedente i giorni dieci per volta; e sono immediatamente allontanati dalla loro Provincia, dal loro Circolo, dal loro Compartimento gli Agenti puniti entro lo stesso periodo di tempo colle punizioni suindicate.

Art. 15. In nessun caso un Agente di custodia può essere destinato a prestare servizio nelle Carceri giudiziarie centrali o succursali esistenti nella sua Provincia d'origine.

Art. 16. Possono essere nominati Custodi delle Carceri mandamentali, anche nei rispettivi Comuni, e cogli assegni e altri vantaggi da determinarsi volta per volta dal Ministero, gli Agenti di custodia che vengono licenziati per avanzata età o per altre cause, purchè non abbiano oltrepassato gli anni 50, provino di avere prestato servizio attivo nel Corpo per quindici anni almeno, di aver tenuto sempre buona condotta, e di non essere stati puniti nell'ultimo biennio con punizioni superiori agli arresti in sala di disciplina.

La preferenza per la nomina a Custode delle Carceri mandamentali deve essere sempre data agli Agenti che hanno prestato nel Corpo un servizio attivo più lungo o tenuto miglior condotta.

La scelta di questi Custodi è fatta dal Ministero e la loro nomina e il loro licenziamento, in seguito ad autorizzazione avutane, si fa con Decreto prefettizio.

Essi contraggono, davanti l'Autorità preposta al Carcere, la ferma di un anno rinnovabile di anno in anno e devono costituirsi nella cassa postale di risparmio un fondo di massa di lire 150, mediante ritenuta di lire 5 mensili sulla paga.

Ad essi sono applicabili i provvedimenti, le norme e le misure disciplinari di cui agli articoli 105, 150, 154, 155, 157, 159, 163, 179, 180, 181, 183, 193, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *h*), *i*), 184, ultimo capoverso, 185, 186, 187, 188, 191, 192, 205 e 206 del presente Ordinamento.

Art. 17. Gli Agenti di custodia che abbiano superato il 30° anno di età, che siano di condotta esemplare, che non siano stati puniti, almeno nell'ultimo biennio, con punizioni superiori agli arresti semplici, e che abbiano l'attitudine necessaria, possono, dopo otto anni di servizio attivo nel Corpo, essere trasferiti in qualità di Sorveglianti negli Stabilimenti destinati ai minorenni o nei Manicomii giudiziarii, col trattamento indicato nella Tabella *B*.

Ai Sorveglianti non sono applicabili le disposizioni indicate nell'articolo 12.

Art. 18. Le Guardie nominate Sorveglianti, che non facciano

---

(1) *Legge 11 luglio 1889 n. 6165 (serie 3ª) — Art. 14.* Gli Agenti di custodia (graduati o guardie) che hanno prestato 20 anni di servizio attivo nell'Amministrazione delle Carceri, acquistano diritto al trattamento di riposo. Nulla è innovato sulla misura della pensione.

buona prova, sono rinviate a prestare servizio negli Stabilimenti ordinarii nella loro precedente qualità.

§ 3. *Arruolamento degli Agenti di custodia.*

Art. 19. Gli Agenti di custodia sono di preferenza scelti tanto fra i militari di prima categoria in congedo illimitato, quanto fra gl'iscritti di seconda categoria che abbiano già avuto l'istruzione militare. Essi, quando sono definitivamente ammessi nel Corpo degli Agenti di custodia e finchè ne fanno parte, non sono chiamati alle armi.

Art. 20. Coloro che chiedono di essere ammessi a servire nel Corpo degli Agenti di custodia, devono comprovare di avere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani o naturalizzati;

b) sapere leggere correttamente, scrivere e far di conto;

c) avere età non maggiore di anni 40 e non minore di 24;

d) avere la statura non inferiore a un metro e sessanta centimetri, essere di sana costituzione, e non avere difetti fisici;

e) essere celibi o vedovi senza prole;

f) non avere subìto condanne penali, nè essere stati colpiti da ordinanza di ammonizione a senso della Legge di P. S.;

g) avere sempre tenuto buona condotta; non essere stati espulsi da pubblici ufficii, o non essere stati puniti per gravi infrazioni alla disciplina durante il servizio militare.

Art. 21. Il Ministero dell'Interno, in casi speciali e quando concorrano gli altri requisiti prescritti, può accordare la dispensa dal limite della statura, purchè però questa non sia inferiore a metro 1,55.

Art. 22. La domanda per l'ammissione nel Corpo degli Agenti di custodia, deve essere presentata alla Prefettura della rispettiva Provincia.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

a) l'atto di nascita:

b) il certificato di buona condotta, rilasciato dall'Autorità politica dell'ultimo domicilio;

c) l'estratto del casellario giudiziale;

d) la dichiarazione medica, dalla quale risulti la sana costituzione fisica;

e) il certificato di saper leggere, scrivere e far di conto, rilasciato dal Sindaco del Comune o da un' Autorità scolastica;

f) il certificato di aver soddisfatto agli obblighi della leva, o il congedo ottenuto dai Corpi dell'Esercito o dell'Armata, dalle Guardie di pubblica sicurezza o dalle Guardie di finanza, nel caso che l'aspirante abbia in taluno di essi prestato servizio;

g) il certificato di stato libero.

Gli atti e i certificati da unirsi alla domanda, meno gli atti di cui alle lettere *a*, *e*, *f*, devono essere di data non anteriore di un mese a quella della domanda.

Art. 23. La Prefettura fa completare d'ufficio i documenti mancanti o assume, occorrendo, altre e più dirette informazioni.

Art. 24. Se dagli atti e dalle informazioni assunte emerge che l'aspirante abbia i voluti requisiti di idoneità e di buona condotta, la Prefettura dispone che, coll'intervento dell' Autorità dirigente il Carcere, sia sottoposto alla visita di un Medico militare e a un esperimento di lettura o di calligrafia, facendone redigere analogo verbale.

Art. 25. Laddove nell'esperimento, l'aspirante che abbia tutti gli altri requisiti, si sia dimostrato sprovvisto interamente dell'istruzione richiesta, ovvero nella visita militare sia risultato privo di sana costituzione fisica, la Prefettura gli partecipa che la domanda fatta non può essere accolta e gli restituisce i documenti presentati.

Art. 26. Se gli atti sono regolari, la Prefettura trasmette tutti i documenti relativi al Ministero il quale, nulla trovando da osservare, li restituisce alla Prefettura autorizzandola a emettere in favore dell'aspirante il relativo Decreto di nomina, a fargli contrarre la ferma e prestare giuramento, colle formalità prescritte dagli art. 36 e 37.

Il Decreto deve essere spedito al Ministero in originale e due copie conformi.

La nomina deve sempre decorrere dal 1° o dal 16 di ogni mese.

Art. 27. Qualora l'aspirante abbia già prestato servizio nell'Esercito con la ferma permanente, e sia riconosciuto provvisto della necessaria istruzione, è nominato Guardia di seconda classe. Se non ha prestato alcun servizio militare, è nominato Allievo.

Art. 28. Gli Agenti effettivi di nuova nomina e gli Allievi, dopo aver contratto la ferma e prestato il giuramento, sono inviati, dietro ordine ministeriale, in uno degli Stabilimenti in cui trovansi istituite le Scuole d' istruzione teorico-pratiche. A tale uopo vengono muniti di foglio di via, non che dei necessarii mezzi di viaggio, e si trasmettono alla Direzione dello Stabilimento suindicato gli originali documenti che li riguardano.

Art. 29. Gli Allievi o le Guardie non ricevono alcun effetto di vestiario o di piccolo corredo, finchè non siano giunti allo Stabilimento cui sono destinati.

Giunti allo Stabilimento, ricevono gli oggetti indicati nella Tabella C.

Art. 30. Il periodo d'istruzione o di esperimento, non può essere maggiore di tre mesi per le Guardie di prima nomina, e di sei mesi per gli Allievi, salvo il caso previsto dall'articolo 208.

L'istruzione è impartita secondo le norme stabilite dal presente Ordinamento.

Art. 31. Le Guardie o gli Allievi che durante il periodo di esperimento non serbano condotta regolare, ovvero risultano inetti al servizio, sono dimesse, senza diritto ad alcun compenso, tranne la paga fino al giorno del licenziamento.

La cattiva condotta dell'Agente deve risultare dall'estratto matricolare. L'inettitudine fisica deve essere comprovata mediante dichiarazione del Medico militare: quella intellettuale da circostanziato rapporto del Direttore dello Stabilimento.

Art. 32. La proposta pel licenziamento è fatta dalla Direzione dello Stabilimento e, per mezzo della Prefettura, trasmessa al Ministero per la sua approvazione.

Il licenziamento è fatto per Decreto prefettizio.

Art. 33. Gli Agenti di custodia che per fine di ferma siano stati licenziati dal Corpo, vi possono essere riammessi quando giustifichino di possedere i requisiti indicati nell'articolo 20, non abbiano oltrepassato i 40 anni di età e siano giudicati idonei al servizio. In questo caso essi contraggono una ferma di

tre anni e vengono classificati *ultimi* nel grado o nella classe cui appartenevano.

Non possono, in nessun caso, essere riammessi in servizio gli Agenti congedati per riforma, quelli cui fu rifiutata la rafferma e gli espulsi dal Corpo.

§ 4. *Atto di giuramento e contrattazione di ferma.*

Art. 34. Gli individui ammessi nel Corpo degli Agenti di custodia assumono l'obbligo di servire per quattro anni, giusta le norme del presente Ordinamento.

Il tempo passato in esperimento o alla Scuola d'istruzione, è computato nella ferma.

Art. 35. L'arruolamento si fa per delegazione del Ministero, negli Ufficii di Prefettura, mediante atto da redigersi giusta speciale Modello.

Art. 36. Contemporaneamente alla ferma, tanto le Guardie che gli Allievi prestano giuramento di fedeltà alla presenza del Prefetto o del Consigliere Delegato.

Art. 37. La formola del giuramento è la seguente:

« Io . . . . . giuro di essere fedele al Re ed ai suoi legittimi successori, di osservare lealmente lo Statuto e le Leggi dello Stato, e di esercitare le mie funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria. »

Art. 38. Prima di prestare giuramento, il Prefetto o il Consigliere Delegato fa conoscere alla Guardia o all'Allievo la importanza dell'atto che compie e gli obblighi che ne derivano; quindi pronunzia la formola del giuramento, che la Guardia o l'Allievo deve ripetere ad alta voce.

Di quest'atto, viene disteso analogo verbale, da sottoscriversi da tutti gl'intervenuti.

Art. 39. La ferma è rinnovabile due volte per periodi di tre in tre anni, purchè lo consentano l'attitudine al servizio, l'età e la salute dell'Agente.

Ultimate le due rafferme, gli Agenti di custodia possono essere autorizzati a rinnovare la ferma di anno in anno, senza premio.

Le rafferme debbono decorrere sempre dal 1° o dal 16 del mese.

Nei casi di rafferma non occorre nuovo giuramento.

La rinnovazione della ferma si fa davanti l'Autorità dirigente.

Le domande di rafferma, due mesi prima della scadenza della ferma o della rafferma in corso, debbono pervenire al Ministero dell'Interno, coll'estratto matricolare dell'Agente, il relativo certificato sanitario e il parere dell'Autorità dirigente. Il Ministero, visti gli atti relativi, provvede.

Art. 40. Gli originali atti di ferma e di giuramento, come quelli delle successive rafferme, devono essere redatti in carta da bollo, la cui spesa va a carico degli Agenti e si detrae dalla prima paga.

Art. 41. La ferma e le rafferme contratte, possono essere interrotte:

a) per dispensa dal servizio, per riforma a causa di malattia, avanzata età, inettitudine, o per cattiva condotta;

b) per destituzione o espulsione dal Corpo.

Art. 42. Non si computa nella ferma, e costituisce interruzione di servizio, il tempo trascorso durante la diserzione.

§ 5. *Premio di arruolamento.*

Art. 43. Gli individui ammessi nel Corpo degli Agenti di custodia ricevono, a titolo d'arruolamento per la prima ferma, un premio di lire 100, e per le due rafferme successive, lire 50 all'anno.

Art. 44. Il premio della prima ferma, è versato sul fondo di massa dell'Agente, per far fronte alle spese del vestiario e di piccolo corredo; quello delle rafferme è consegnato all'Agente al termine dell'anno, se non si trovi in debito di massa; nel qual caso è ritenuto a saldo o diminuzione del debito medesimo.

Art. 45. Gli Agenti di custodia che durante il periodo delle rafferme siano, per malattia contratta in servizio, giudicati inabili a continuarlo, ovvero vengano dispensati quando abbiano già acquistato il diritto a pensione, o facciano passaggio, senza interruzione di servizio, in altro impiego governativo, hanno diritto al pagamento del premio, in ragione del tempo di servizio prestato.

In caso di morte, questo diritto si devolve agli eredi legittimi.

Art. 46. Il diritto, indicato nell'articolo precedente, si perde nei casi di dispensa dal servizio, destituzione con espulsione dal Corpo per causa di inettitudine o per cattiva condotta.

§ 6. *Nomine e promozioni.*

Art. 47. Le nomine dei graduati e dei Sorveglianti, le promozioni da Allievo a Guardia e quelle di classe fra le Guardie o i Sorveglianti e graduati, si fanno per Decreto ministeriale.

Quelle delle Guardie e degli Allievi, per Decreto prefettizio.

Si provvede nello stesso modo per la dispensa dal servizio e per il collocamento a riposo.

Art. 48. I Comandanti sono scelti per merito dai Capiguardia di 1ª classe che abbiano prestato in tale qualità un servizio di tre anni almeno, che siansi distinti per servizi resi, per istruzione, capacità e condotta.

I Capiguardia e Capisorveglianti sono scelti per merito tra i Sottocapiguardia o Sottocapisorveglianti di 1ª classe e i Sottocapi degli Appuntati, e dalle Guardie o Sorveglianti di 1ª classe, quando, oltre i requisiti necessarii, abbiano superati gli esami d'idoneità, indicati nell'articolo 50.

Gli Appuntati sono nominati metà per anzianità, scegliendoli dalle Guardie o Sorveglianti di 1ª classe che contino otto anni di servizio, siano di ottima condotta, ed abbiano acquistato la pratica di servizio necessaria.

L'altra metà dei posti disponibili è conferita per merito alle Guardie o Sorveglianti di 1ª classe che abbiano prestato un servizio eccezionalmente lodevole e non inferiore a un anno nella classe stessa.

Art. 49. Le promozioni di classe si fanno per anzianità, non disgiunta dal merito e dalla buona condotta.

Art. 50. I programmi degli esami per ottenere l'avanzamento da Guardia o Sorvegliante a Sottocapo, sono stabiliti dalla Direzione generale delle Carceri, la quale fissa anche le località in cui devono darsi gli esperimenti.

Art. 51. Gli esami di idoneità dei graduati si danno nelle Prefetture, avanti ad una Commissione composta del Consigliere Delegato, di un Direttore di Circolo e di un altro Direttore.

Un impiegato scelto dal Presidente, tiene l'ufficio di Segretario.

Art. 52. Dell'esito dell'esame e della deliberazione che ne è seguita, la Commissione stende analogo verbale che viene

trasmesso al Ministero, in piego chiuso, unitamente ai lavori compiuti dai concorrenti.

Una Commissione composta del Capo di Divisione del Personale e di due Ispettori delle Carceri presso il Ministero, rivede gli scritti e ne fa la classificazione, tenendo conto dei servizii resi dai singoli Agenti, della loro condotta e dell'anzianità.

Agli interessati è data comunicazione del risultato degli esami per mezzo delle Direzioni dalle quali dipendono.

Le promozioni si fanno secondo il numero progressivo della classificazione dei singoli Agenti.

Art. 53. Il Ministero può promuovere, anche senza l'esperimento dell'esame e senza che siano trascorsi i termini previsti dall'articolo 48, dal grado inferiore a quello immediatamente superiore, gli Agenti che abbiano reso servizii straordinarii con pericolo evidente della loro vita.

La proposta di queste promozioni deve essere fatta dalla Direzione dello Stabilimento da cui l'Agente dipende e trasmessa dalla Prefettura al Ministero col proprio parere.

La Commissione indicata nell'articolo 52 esamina la proposta medesima, e dà il suo avviso in proposito.

Art. 54. I Sottufficiali congedati da non più di un anno dall'Esercito e dall'Armata, con otto anni, o più, di servizio, quando non abbiano superato i 40 anni di età e posseggano gli altri requisiti stabiliti dallo articolo 20, possono essere ammessi nel Corpo degli Agenti di custodia col grado di Sottocapo di 2ª classe, dopo un esperimento di tre mesi ed in ragione di un quarto dei posti vacanti.

§ 7. *Trasferimenti.*

Art. 55. È permesso agli Agenti di custodia di avanzare domanda di trasferimento soltanto entro i termini stabiliti nell'articolo 12, salvo casi assolutamente eccezionali.

Queste domande non sono prese in considerazione se non pervengono per via gerarchica.

Art. 56. Le domande di trasferimento per gravi motivi di salute, possono presentarsi anche prima che siano scaduti i termini precitati, ma devono essere sempre accompagnate da un verbale accertante la visita eseguita innanzi al Direttore, o a un suo rappresentante, dal Medico-chirurgo dello Stabilimento, o da un Medico militare in attività di servizio.

Art. 57. Le domande di trasferimento devono essere spedite al Ministero dell'Interno unitamente ai documenti innanzi indicati, coll'estratto matricolare dell'Agente e col parere del Direttore.

Il Ministero provvede secondo i casi.

Art. 58. Nei casi di mutamento di residenza, gli Agenti ricevono i mezzi di trasporto per essi e per le loro famiglie, in terza classe sulle strade ferrate e sui piroscafi, non che il trasporto gratuito della loro roba, fino al peso di chilogrammi quaranta pei celibi, e di chilogrammi cento per gli ammogliati.

Quando siano costretti a viaggiare sulle vie ordinarie, in mancanza delle strade ferrate o dei piroscafi, ricevono un'indennità chilometrica di centesimi 20 se celibi, e di centesimi 35 se ammogliati o vedovi con prole, sempre che siano accompagnati o seguiti dalla rispettiva famiglia.

È inoltre accordata l'indennità giornaliera di lire 1,50 ai celibi, e di lire 3 agli ammogliati o vedovi con prole, quando siano accompagnati o seguiti dalla famiglia.

Impiegandosi nel viaggio meno di una giornata, questa, agli effetti dell'indennità, viene calcolata per intero.

Art. 59. Il graduato che riceva altra destinazione, deve consegnare al suo successore o a quel graduato o Agente che sia designato dal Direttore, tutte le carte e i registri appartenenti al suo ufficio, non che le armi, gli oggetti, le somme tenute per ragione delle sue funzioni e dei quali sia responsabile.

Art. 60. La consegna si fa alla presenza di un Impiegato delegato dal Direttore, e deve constare da apposito verbale, che in caso d'irregolarità viene trasmesso al Ministero, pei relativi provvedimenti.

Art. 61. All'Agente di custodia trasferito da una ad altra residenza, è sistemato il conto di massa, fatto firmare il Registro ed il libretto di conto corrente, non che il registro della mensa in comune. Vengono inoltre ritirate e verificate le armi, le munizioni, gli utensili, i mobili che gli erano stati dati in consegna, per rispondere dei danni e delle mancanze; ed il libretto di conto corrente, unitamente agli altri documenti ed al di lui fascicolo personale, sono spediti alla Direzione dello Stabilimento cui è destinato.

Art. 62. Gli Agenti trasferiti sono muniti di foglio di via, e il Comandante o Capoguardia o Caposorvegliante sono sempre obbligati di accertarsi della perfetta tenuta dei loro dipendenti.

Art. 63. Gli Agenti che per giungere alla residenza loro assegnata, debbono fermarsi per oltre a 12 ore in qualche località in cui esistono Stabilimenti carcerarii, sono tenuti a presentarsi all'Autorità dirigente per far vidimare il foglio di via.

L'Autorità dirigente provvede a che i celibi o vedovi senza prole alloggino in caserma e siano ammessi alla mensa in comune.

Pernottando in località in cui non esiste Direzione carceraria, la vidimazione del foglio di via deve essere fatta dall'Autorità politica cui gli Agenti medesimi hanno obbligo di presentarsi.

Art. 64. Gli Agenti di custodia trasferiti, giunti alla destinazione, si presentano al Comandante o al Capoguardia o Caposorvegliante consegnando il foglio di via, affinchè si possa verificare se abbiano seguito l'itinerario stabilito, se posseggano tutti gli oggetti di vestiario e di piccolo corredo ricevuti, ecc.

Il Comandante, il Capoguardia o Caposorvegliante nel giorno seguente, all'ora del rapporto, deve presentarli all'Autorità dirigente.

Art. 65. I Comandanti o Capiguardia o Capisorveglianti trasferiti, si presentano invece direttamente all'Autorità dirigente per gli effetti indicati nell'articolo che precede.

§ 8. *Licenze temporanee.*

Art. 66. Per motivi di salute, per convalescenza o per straordinarie ed eccezionali urgenze di famiglia, e quando il servizio lo consenta, possono essere concedute agli Agenti licenze temporanee, estensibili fino a quindici giorni nel corso di un anno.

Quando la licenza è concessa per motivi di salute, si accordano, limitati però al solo Agente, i mezzi di trasporto secondo l'articolo 58.

Mentre sono in licenza temporanea, gli Agenti non cessano di far parte del Corpo; sono soggetti all'Autorità dirigente lo Stabilimento della località dove dimorano, e in mancanza, all'Autorità politica.

Gli Agenti hanno altresì l'obbligo di osservare nell'andata e nel ritorno il disposto dell'articolo 63 o di presentarsi all una o all'altra delle Autorità suindicate, all'arrivo, per consegnare il foglio di via, e alla partenza per averne il visto a partire, e tutte le volte che ne siano richiesti.

Art. 67. Nel limite di tempo e per i motivi suindicati hanno facoltà di accordare licenze non superiori a dieci giorni le Autorità dirigenti e non superiori a giorni quindici i Prefetti.

Art. 68. Gli Agenti che vanno in licenza portano con loro la daga o sciabola, consegnando gli altri oggetti di armamento al Comandante o al Capoguardia.

Le Autorità dirigenti possono autorizzare gli Agenti che vanno in licenza a vestire abiti borghesi, facendone cenno su foglio di via.

Art. 69. Le domande per proroga di licenza devono essere fatte per mezzo dell'Autorità dirigente il Carcere del Comune, Circondario o Provincia in cui trovasi l'Agente; la quale, verificate le circostanze esposte, le trasmette al Ministero e sempre in tempo debito per avere la risposta.

L'Agente che riceve una proroga di congedo perde, durante la proroga, il diritto a tutti i suoi assegni.

Art. 70. Non possono ottenere licenze, salvo che dal Ministero, gli Agenti che contino meno di un anno di servizio o che abbiano riportate le punizioni indicate nell'articolo 14.

La domanda di licenza non può essere fatta se non dopo trascorsi dodici mesi senza che il richiedente sia incorso in punizioni superiori agli arresti semplici.

Art. 71. Sono applicabili agli Agenti di custodia che vanno in licenza le disposizioni dell'articolo 63.

§ 9. *Dispensa dal servizio.*

Art. 72. Gli Agenti di custodia riconosciuti inabili al servizio per infermità o per altre ragioni, ottengono la dispensa per riforma, salvo il diritto alla pensione o indennità a termine di legge.

Art. 73. L'accertamento della inabilità al servizio si fa negli ufficii di Prefettura coll'intervento di un Medico militare in attività di servizio.

Art. 74. Agli Agenti dispensati dal servizio per riforma, per fine di ferma, o per collocamento a riposo è rilasciato un certificato dei servizii prestati.

Art. 75. Gli Agenti che cessano dal servizio non possono essere riconosciuti ed accettati quali rappresentanti, commessi od altrimenti impiegati in servizio di imprese carcerarie se non dopo trascorsi cinque anni dacchè terminarono di appartenere al Corpo.

§ 10. *Mensa in comune.*

Art. 76. La mensa in comune è obbligatoria per gli Agenti di custodia.

Ne sono soltanto esentati i Comandanti, i Capiguardia e i Capisorveglianti, non che gli Agenti ammogliati o vedovi con prole.

Art. 77. Le Autorità dirigenti possono dispensare dall'obbligo della mensa in comune l'Agente di servizio che ha famiglia, previa l'autorizzazione del Ministero.

Art. 78. La mensa in comune si fa in un sol pasto e la spesa relativa non deve oltrepassare centesimi novanta al dì per ogni Agente.

Le quantità e qualità dei generi che debbono comporre la mensa, sono indicate nella Tabella *D.*

Art. 79. Le Autorità dirigenti, sentito il Comandante, Capoguardia o Caposorvegliante, stabiliscono mensilmente il modo con cui devono essere acquistati i generi occorrenti, ed alternate le minestre e le pietanze.

Art. 80. Al termine di ogni mese, sulla paga di ogni Agente, si deduce la quota per la costituzione del fondo per la mensa in comune nel mese successivo, prendendo per base i giorni di presenza presumibili per ciascuno di essi, ed il fondo formato in tal modo è custodito dal Contabile o dall'Autorità dirigente, o amministrato dal Comandante, dal Capoguardia o dal Caposorvegliante.

È assolutamente vietato di servirsi di detta somma per qualsiasi altro uso.

Art. 81. Il Comandante, il Capoguardia o il Caposorvegliante tiene un registro in cui sono inscritte tutte le somme ricevute e spese per la mensa in comune, le quali devono essere bilanciate alla fine di ogni mese.

Di questo registro tutti gl'interessati possono sempre prendere visione.

Art. 82. Alla fine di ogni mese, il Comandante, il Capoguardia o il Caposorvegliante presenta i conti della spesa della mensa all'Autorità dirigente, la quale, trovatili regolari, li approva col suo visto.

Art. 83. Le Autorità dirigenti hanno l'obbligo di eseguire frequenti ispezioni e verificazioni, per accertarsi del modo in cui procede il servizio della mensa in comune degli Agenti di custodia.

Art. 84. Gli individui assenti per servizio, per licenza, od ammalati per oltre le 24 ore, non concorrono alla spesa per la mensa in comune.

La tangente degli Agenti che si trovano in punizione, va a profitto del fondo della mensa in comune, fatta deduzione della doppia razione di pane e di minestra, che è loro accordata.

Art. 85. Nei casi di trasferimento, l'Agente di custodia, dopo di aver firmato, tanto sul Registro della mensa in comune, che sul Registro di conto corrente la sua partita chiusa sino al giorno della partenza, riceve dal Contabile o dall'Autorità dirigente, in plico suggellato, il fondo residuale della mensa in comune, che deve essere consegnato alla Direzione dello Stabilimento al quale è destinato.

Art. 86. Le Autorità dirigenti provvedono, coi fondi a loro disposizione, all'anticipazione di quelle somme che possono occorrere per la partecipazione alla mensa in comune degli Agenti di nuova nomina, e ne curano il rimborso sulla prima paga loro corrisposta.

Art. 87. Verificandosi delle economie, deve tenersene conto per aumentare la mensa in occasione di pubbliche solennità.

§ 11. *Divisa e armamento.*

Art. 88. La divisa e l'armamento degli Agenti di custodia, sono stabiliti dalla Tabella *E,* annessa al presente Ordinamento,

nella quale è determinata anche la durata dei singoli oggetti.

Tutti gli individui appartenenti al Corpo degli Agenti di custodia hanno l'obbligo d'indossare la divisa prescritta, anche fuori servizio, salvo le eccezioni previste dal presente Ordinamento.

Soltanto ai Comandanti e ai Capiguardia l'Autorità dirigente può permettere di vestire in borghese, quando non siano in servizio.

Questa ultima disposizione è applicabile al personale dei Sorveglianti

Art. 89. Gli oggetti di divisa, di piccolo corredo e di bardatura, sono forniti dall'Amministrazione ed addebitati al fondo di massa dei singoli Agenti, i quali devono provvedere, anche col detto fondo, ai rinnovamenti e alle riparazioni che siano riconosciute necessarie.

Art. 90. È vietato di arrecare qualsiasi alterazione o modificazione agli oggetti di divisa e di corredo. Nel caso di contravvenzione le spese per ridurli nella conformità prescritta dall'Ordinamento, sono a carico dell'Agente.

Art. 91. L'Agente che deve fornirsi di qualche oggetto prima che ne sia scaduta la durata, è sottoposto a ritenuta mensile straordinaria sulla paga fino al totale pagamento degli oggetti ricevuti, quando il suo fondo di massa non presenti margine sufficiente.

Qualora il deterioramento sia stato causato da negligenza, oltre alla ritenuta di cui sopra, l'Agente in colpa è sottoposto a misure disciplinari.

Art. 92. Gli Agenti di custodia debbono portare i capelli corti e la barba rasa con soli baffi o pizzo. Ogni qualvolta escono in pubblico devono portare i guanti.

Art. 93. Gli oggetti costituenti la divisa del Corpo sono lavorati negli Stabilimenti penali, e gli Agenti non possono provvedersene altrove.

È però in loro facoltà di acquistare direttamente dall'industria libera gli oggetti di piccolo corredo, i guanti e la calzatura, purchè siano conformi ai campioni approvati dal Ministero.

Art. 94. Gli oggetti indicati nell'articolo precedente sono tenuti in deposito presso gli Stabilimenti carcerarii da designarsi dal Ministero, alle cui Direzioni gli Stabilimenti costruttori devono spedirli.

Questi oggetti sono volta per volta collaudati da una Commissione composta di un Direttore di Circolo, di un Direttore e di un Ragioniere; e qualora siano riconosciuti conformi ai campioni per qualità e fattura, ne viene ordinata la introduzione in magazzino per eseguirne la distribuzione a ogni richiesta. In caso opposto vi si fanno le modificazioni necessarie, ovvero sono respinti allo Stabilimento costruttore, a seconda dell'importanza.

Dell'accettazione o rifiuto degli oggetti succennati è compilato analogo verbale da rimettersi al Ministero, e gli oggetti accettati vengono muniti di un bollo speciale di accettazione.

Art. 95. Il Ministero, in seguito al verbale suddetto, stabilisce a chi debba imputarsi il danno derivante dall'imperfetta manifattura.

Art. 96. Le richieste degli oggetti costituenti la divisa degli Agenti di custodia, devono essere rivolte dalle Direzioni degli Stabilimenti che ne abbiano bisogno a quella dello Stabilimento di deposito, secondo le norme ed istruzioni del Ministero.

Le spese di trasporto sono a carico dell'Amministrazione.

Art. 97. I campioni dei singoli oggetti, approvati dal Ministero, sono spediti alle Direzioni degli Stabilimenti costruttori e di deposito, e devono essere iscritti sul registro inventario del materiale mobile in consegna al Contabile.

I suddetti campioni debbono servire di norma per la lavorazione dei singoli oggetti e per le operazioni di collaudo.

§ 12. *Massa individuale.*

Art. 98. Ogni Agente di custodia deve costituirsi un fondo di massa di lire 250. Per gli Agenti a cavallo, esso deve essere di lire 550. Tale fondo è tenuto in evidenza, mediante libretti della cassa postale di risparmio, nei modi indicati dal Regolamento di contabilità per gli Stabilimenti carcerarii e per i Riformatorii governativi.

Art. 99. Il fondo di massa dei singoli Agenti, è formato:

a) del premio d'arruolamento della prima ferma, in lire 100;

b) delle ritenute mensili ordinarie e straordinarie sulle paghe, non minori di lire 5;

c) dei versamenti volontarii;

d) dell'importo degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo ritirati a prezzo di stima, purchè si trovino in istato servibile.

Art. 100. Il fondo di massa individuale è destinato:

a) al pagamento degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo e relative riparazioni;

b) alla sostituzione delle armi smarrite o alla riparazione di quelle guaste, quando la perdita o il deterioramento non siano derivati da cause dipendenti dal servizio;

c) ai prelevamenti autorizzati colle norme stabilite dal Regolamento;

d) all'assestamento definitivo dei conti, nei casi di cessazione dal servizio per qualunque causa.

Art. 101. In nessun caso o per qualsiasi eventualità, il conto corrente del fondo di massa degli Agenti di custodia, dopo il primo anno, deve essere in debito verso l'Amministrazione.

Art. 102. L'Agente di custodia che abbia un credito di massa superiore alle lire 200, eccezione fatta per gli Agenti a cavallo pei quali questo credito deve superare le lire 500, può essere autorizzato a ritirarne una parte, nel caso di comprovato ed urgente bisogno, e purchè il fondo residuale, dedotto l'ammontare del prelevamento, rimanga sempre non inferiore alle somme suindicate.

Le domande di prelevamento devono sempre essere fatte in via gerarchica.

Art. 103. I prelevamenti non devono essere accordati al medesimo Agente più di una volta nello stesso semestre.

Non può essere accordato prelevamento agli Agenti di custodia puniti nell'ultimo semestre con punizione eccedente quella degli arresti semplici.

Art. 104. Ogni Agente di custodia è provvisto di un libretto del conto corrente della sua massa.

Art. 105. Hanno diritto alla restituzione del fondo di massa gli Agenti di custodia che cessano dal servizio per fine di ferma, o che ne sono dispensati per inettitudine o per motivi di salute.

§ 13. *Indennità cavallo.*
Disposizioni speciali riguardanti gli Agenti a cavallo.

Art. 106. Agli Agenti a cavallo, oltre alla paga ed alle com-

petenze stabilite dalla Tabella A, viene corrisposta, a titolo d'*indennità cavallo*, l'annua somma di lire duecento, a decorrere dal giorno in cui hanno assunto servizio nella speciale loro qualità.

Art. 107. Tale indennità è pagata a dodicesimi maturati, e salvo il caso indicato nell'articolo 110, è versata in aumento al fondo di massa dello Agente, a carico del quale fondo deve andare il prezzo d'acquisto del cavallo e la sua eventuale surrogazione, in caso di morte o di constatata inabilità al servizio

Art. 108. Il cavallo, il vestiario, gli oggetti di bardatura ecc., vengono forniti dall'Amministrazione, e il valore ne è alla medesima rimborsato mediante prelevamento a carico del fondo della massa generale del Corpo ed addebito corrispondente sul fondo di massa dell'Agente.

Il valore da addebitarsi sarà quello di acquisto, o d'inventario, quando questo valore sia accettato dall'Agente; in caso contrario, per quanto si riferisce al cavallo, il prezzo viene determinato mediante perizia di un Veterinario, accettato dalla Direzione dello Stabilimento.

Lo stesso si pratica in caso di provvista di un nuovo cavallo.

Art. 109. Il mantenimento del cavallo, la sua ferratura ed i mezzi di cura, occorrendo, vengono somministrati a carico dell'Amministrazione colle norme stabilite dalla Direzione, in conformità di quanto si pratica per gli altri cavalli di proprietà degli Stabilimenti penali, ove ne esistono.

Le spese di cura devono però essere rimborsate dall'Agente, mediante addebito sul suo fondo di massa, qualora si tratti di infermità procurata per mali trattamenti o, in ogni modo, pel fatto dell'Agente stesso, indipendente da cause di servizio.

Art. 110. Quando per ragione diretta ed immediata del servizio, nel reprimere disordini o rivolte di condannati od altre circostanze consimili, un Agente perda il cavallo, o questo sia reso inservibile, gli viene bonificato sul suo fondo di massa il valore che aveva all'atto del servizio compiuto, restando nel secondo caso il cavallo riformato di proprietà dell'Amministrazione.

Art. 111. Il fatto dell'inabilità al servizio o della perdita del cavallo, con tutte le circostanze che vi hanno dato luogo, devono risultare da un verbale compilato a cura della Direzione dello Stabilimento, e corredato dalla perizia di un Veterinario, scelto dalla Direzione stessa. In questo verbale deve specificarsi il valore che il cavallo aveva al momento in cui avvenne la morte o la inabilità al servizio, le cause che cagionarono l'una o l'altra, e si indicherà nel primo caso anche il valore che può avere il cavallo riformato e l'utile che ne può essere ritratto a vantaggio dell'Amministrazione.

All'infuori di questi casi, la perdita o malattia del cavallo non dà all'Agente alcun diritto a compensi od indennizzi da parte dell'Amministrazione.

Art. 112. Quando, per qualsiasi motivo, un Agente di custodia cessi dal servizio a cavallo, deve riconsegnare all'Amministrazione il cavallo e tutti gli oggetti di bardatura descritti nella Tabella *E*.

Il cavallo e gli oggetti riconsegnati vengono periziati, ed il loro valore è accreditato al fondo di massa dell'Agente, se egli risulti in debito, o in caso contrario gli è pagato a mano, se egli cessa definitivamente di appartenere al Corpo.

Continuando invece a prestar servizio quale Agente a piedi, la somma rappresentante il suo credito deve servire fino alla concorrenza di L. 250 alla costituzione del relativo fondo di massa.

Art. 113. Oltre il limite stabilito dall'articolo 107, la indennità cavallo può mensilmente essere corrisposta all'Agente, in aumento alla paga spettantegli.

Art. 114. Il pagamento dell'indennità cavallo, è fatto sulla produzione di apposito ruolo corredato dallo stato di presenza dei cavalli, firmato dal Direttore dello Stabilimento e sotto deduzione delle quote relative al tempo in cui, per fatto proprio, l'Agente sia rimasto sprovvisto di cavallo, o questo sia in cura nel caso previsto dal capoverso dell'articolo 109.

Art. 115. Non è dovuta la indennità cavallo all'Agente pel tempo passato in sala di disciplina o in licenza.

Art. 116. Ogni qualvolta per tale causa, o per malattia, gli Agenti a cavallo debbano temporaneamente cessare dal prestar servizio, l'Amministrazione provvede a ritirare e custodire tanto il cavallo che tutti gli effetti di bardatura o di piccolo corredo.

§ 14. *Alloggio e relativo fornimento.*

Art. 117. Gli Agenti di custodia alloggiano nello Stabilimento e sono provvisti degli oggetti letterecci e degli arredi indicati nella Tabella *F*.

Art. 118. Le sole famiglie del Comandante, Capoguardia o Caposorvegliante e del Sottocapo che ne faccia le veci, hanno l'alloggio nello Stabilimento.

È per altro assolutamente vietato ai medesimi di alloggiarvi persone estranee, anche in via temporanea.

Art. 119. Ove manchi l'alloggio in natura, è concessa una congrua indennità; ma in questi casi il Comandante, il Capoguardia, il Caposorvegliante o il Sottocapo, han sempre l'obbligo di pernottare nello Stabilimento, nel quale, a cura della Direzione, è destinata apposita camera.

Art. 120. Il Comandante, Capoguardia, Caposorvegliante o Sottocapo che hanno l'alloggio in natura, ricevono il grosso mobilio indicato nella Tabella *F*.

Art. 121. Ai locali destinati a Caserme per gli Agenti di custodia debbono essere annessi:

a) una sala per la mensa in comune;

b) una camera pel magazzino del vestiario e delle armi;

c) una camera per corpo di guardia;

d) una o più camere di disciplina, coi prescritti tavolacci, per gli Agenti in punizione.

Negli Stabilimenti in cui sono istituite le Scuole di istruzione teorico-pratica per gli Agenti di custodia, devono esservi una o più sale di riunione ed un cortile per gli esercizii militari.

§ 15. *Ricompense.*

Art. 122. Le ricompense che possono essere accordate agli Agenti di custodia sono:

a) la lode messa all'ordine del giorno dall'Autorità dirigente;

b) la lode messa all'ordine del giorno dal Ministero, nel Bollettino Ufficiale;

c) la concessione di distintivi di merito;

d) la concessione di medaglie al valor civile, od al valor militare.

Art. 123. La lode è accordata per prove di eccezionale sagacia ed attività date dagli Agenti di custodia nell'esercizio delle loro attribuzioni e per atti di energia e di coraggio compiuti per mantenere l'ordine e la disciplina nello Stabilimento.

Il Direttore può dispensar la lode e metterla all'ordine del giorno del suo Stabilimento, quando riconosce che un Agente se ne sia reso meritevole e ne fa contemporaneamente rapporto al Ministero.

Il Ministero mette all'ordine del giorno nel Bullettino Ufficiale gli attestati di lode per i fatti che ne siano maggiormente meritevoli.

Art. 124. La proposta di ricompensa al valor civile può essere fatta per quegli Agenti che in servizio comandato abbiano messo in pericolo la loro vita, e la ricompensa al valor militare può essere proposta per gli Agenti che abbiano affrontato pericolo di vita nell'inseguimento ed arresto di detenuti evasi, nel sedare tumulti, rivolte di detenuti, ecc.

Le proposte di cui sopra devono essere fatte dalla Direzione locale e trasmesse al Ministero per mezzo della Prefettura entro il termine di tre mesi.

Art. 125. Gli Agenti di custodia possono ottenere distintivi di merito di cinque in cinque anni. Nel 2° e 4° quinquennio al distintivo di merito è annesso un soprassoldo di centesimi trenta per giorno.

Questo soprassoldo non si perde nei casi di cessazione di competenza per licenza temporanea.

Art. 126. Il distintivo di merito consiste nel portare uno o più galloncini d'argento sulla parte superiore della manica sinistra della giubba e del cappotto secondo il modello stabilito colla Tabella *E*.

Art. 127. I distintivi di merito sono accordati agli Agenti che hanno reso i servizii indicati nel precedente articolo 123 ed a quelli che non abbiano riportato nel periodo di cinque anni continui alcuna punizione superiore all'ammonizione.

Art. 128. Le proposte per la concessione dei distintivi di merito debbono esser fatte in seguito a deliberazione motivata della Commissione locale, da rassegnarsi in via gerarchica al Ministero dalla Direzione cui l'Agente appartiene.

Art. 129. Tutte le ricompense vengono annotate sul Registro matricolare degli Agenti di custodia, e quelle indicate alle lettere *c* e *d* dell'articolo 122 sono messe all'ordine del giorno nel Bullettino Ufficiale, onde servano agli altri di esempio e di lodevole emulazione.

Art. 130. Le azioni di valore e di speciale benemerenza, compiute dagli Agenti di custodia, servono come titolo di preferenza per le promozioni indicate negli articoli 48, 49 e 53.

§ 16. *Matrimonii.*

Art. 131. È vietato agli Agenti di custodia di contrarre matrimonio senza l'autorizzazione del Ministero.

Art. 132. Per potere ottenere il permesso di contrarre matrimonio, un Agente deve contare almeno otto anni di servizio, aver serbato sempre buona condotta e dato prova di vita regolata.

Art. 133. L'autorizzazione per contrarre matrimonio può essere accordata quando i richiedenti abbiano dimostrato di possedere in proprio, od insieme alla sposa, un capitale di lire 3,000, ovvero una rendita corrispondente di lire 150.

Art. 134. Se il capitale è rappresentato da titoli del Debito Pubblico, le cartelle devono essere nominativamente intestate o vincolate con usufrutto a favore dell'Agente, sino a che cessi definitivamente dal servizio, o a favore della sposa; se invece è in beni stabili, deve essere esibito l'atto regolare di costituzione di dote, secondo le disposizioni del Codice civile.

Art. 135. L'autorizzazione per contrarre matrimonio può essere, in via di eccezione, accordata anche quando venga comprovato che la sposa, dallo esercizio di una professione o di un mestiere, possa ritrarre un provento che assicuri conveniente sussistenza alla famiglia.

Art. 136. La domanda per contrarre matrimonio deve essere diretta al Ministero dell'Interno e spedita dalla Direzione per mezzo della Prefettura, con le relative informazioni.

§ 17. *Cura degli infermi - Onori funebri.*

Art. 137. In caso di malattia gli Agenti di custodia sono curati in apposita infermeria dal Medico-chirurgo dello Stabilimento, e provveduti a spese dell'Amministrazione dei medicinali occorrenti e del vitto dietetico indicato nella Tabella *G*.

Dove non esiste infermeria, essi sono curati a spese del Governo in un Ospedale civile o militare.

Art. 138. Per ogni giornata di cura nell'infermeria è passata a beneficio dell'Amministrazione, versandola ai proventi della Casa, la quota corrispondente ritenuta sulla paga dell'Agente infermo per la mensa in comune.

Gli Agenti di custodia affetti da malattia venerea sono inoltre soggetti ad una ritenuta di L. 5, da versarsi egualmente ai proventi.

Art. 139. Agli Agenti di custodia ammogliati può essere concesso di curarsi nelle proprie case. In questo caso cessa ogni somministrazione, per parte dell'Amministrazione, ed è sospesa la ritenuta sulla paga per il fondo della mensa.

Art. 140. Gli Agenti di custodia ammalati e fatti ricoverare negli Ospedali e quelli ammogliati che ottengono di curarsi nelle proprie case, non possono portar seco che gli effetti necessarii di biancheria personale, il cappotto, il berretto e gl'indumenti di fatica e di bassa tenuta.

Art. 141. Appena un Agente di custodia sia entrato nell'Ospedale o abbia ottenuto di curarsi in casa propria, il Comandante, il Capoguardia o il Caposorvegliante deve redigere, in doppio esemplare, un inventario degli oggetti di vestiario, di armamento, di piccolo corredo e di quanto altro appartiene all'ammalato, e curarne la conservazione.

Una copia di quest'inventario deve essere senza indugio consegnata all'ammalato.

Art. 142. L'Autorità dirigente o altro funzionario da lei delegato, deve spesso visitare l'ammalato, specialmente se trovisi in un Ospedale fuori dello Stabilimento o nella propria casa, e qualora l'infermità si protragga oltre un mese, rimettere al Ministero una relazione del Medico curante e di quello dello Stabilimento, sulla natura della malattia e sul tempo approssimativamente necessario per la guarigione.

Art. 143. Nel caso di morte di un Agente, l'Autorità dirigente ne avverte i parenti per mezzo del Sindaco del rispettivo Comune, e fa compilare in doppia copia un inventario di tutti gli oggetti, somme, crediti e debiti del defunto. Le spese occorse

per la sua sepoltura, debbono essere dedotte dalla paga o dal fondo di massa, salvo che la morte sia derivata da cause di servizio.

Art. 144. Gli onori da rendersi nei funerali sono di volta in volta stabiliti dal Direttore dello Stabilimento cui apparteneva il defunto, avuto riguardo al grado che questi rivestiva.

Gli onori debbono essere sempre resi in alta tenuta.

§ 18. *Delle Guardiane.*

Art. 145. I posti di Guardiane sono conceduti a donne che abbiano età non minore di anni 25 e non maggiore di 40, le quali comprovino essere di sana costituzione fisica, di buona moralità e di non avere mai riportate condanne penali.

Sono preferite le mogli, le congiunte e le vedove degli Agenti di custodia, ove dimostrino di possedere i necessarii requisiti, coll'avvertenza che le prime possono aver destinazione nella residenza stessa del consorte, e le altre in quelle che saranno disponibili.

Art. 146. Le domande delle aspiranti a posti di Guardiane, corredate dei documenti comprovanti i requisiti suddetti, devono essere presentate alle Prefetture, le quali assumono all'uopo opportune informazioni e le trasmettono al Ministero dell'Interno, per le ulteriori disposizioni.

Art. 147. In seguito alle decisioni del Ministero, la nomina delle Guardiane è fatta con Decreto prefettizio.

Nello stesso modo si provvede, all'occorrenza, per il loro licenziamento, osservando le norme stabilite dall'articolo 32.

Art. 148. Le Guardiane hanno diritto all'alloggio e al fornimento stabilito per gli Agenti di custodia.

All'atto della nomina è distribuito alle Guardiane, a spese dell'Amministrazione e come prima somministrazione, il vestiario uniforme indicato nella Tabella *H*.

Le riparazioni e l'eventuale rinnovamento del vestiario stesso sono a carico delle Guardiane.

Art. 149. Gli assegni da corrispondersi alle Guardiane e gli altri vantaggi loro spettanti sono determinati, volta per volta, dal Ministero.

CAPO II.

Disciplina degli Agenti di custodia.

§ 1. *Disposizioni generali.*

Art. 150. Gli inferiori, in tutto quanto riguarda il servizio, debbono obbedire prontamente i superiori, qualunque sia il grado che rivestano, ed avere per essi deferenza e rispetto anche fuori di servizio.

Eguale deferenza e rispetto devono avere per gli impiegati amministrativi, i Cappellani, Medici-chirurghi ecc.

Art. 151. In servizio si deve sempre parlare la lingua italiana. I superiori danno sempre del *lei* ai subalterni.

Quando si chiama a nome un graduato, si deve sempre premettere la indicazione del suo grado, senz'altro titolo.

Art. 152. I graduati devono trattare i loro dipendenti con modi dignitosi e cortesi, non disgiunti dalla necessaria fermezza.

Art. 153. Gli Agenti di custodia devono tenere in pubblico un contegno serio e dignitoso. Essi hanno l'obbligo di prestare braccio forte ai militari e agli Agenti della forza pubblica quando ne siano richiesti.

Art. 154. Gli Agenti di custodia non possono, nella loro qualità, ricevere compensi o regali sotto pena di essere espulsi dal Corpo, quando il fatto non rivesta il carattere di un reato punibile ai termini del Codice penale.

È loro assolutamente vietato di esercitare, direttamente o per interposte persone, qualsiasi ramo di commercio o d'industria.

Art. 155. Gli Agenti di custodia che vogliono inviare istanza al Ministero o al Prefetto, devono trasmetterla per la via gerarchica.

Qualsiasi istanza o reclamo deve essere individuale, e si considera come mancanza contro la subordinazione se porta la firma od è fatto a nome o nell'interesse di due o più individui che ne siano stati scienti.

Si considera come mancanza contro la subordinazione, anche il ricorso di un solo individuo quando l'autore di esso abbia già ottenuto una risposta e nulla abbia aggiunto di nuovo alle cose precedentemente esposte.

Art. 156. Il superiore non può rifiutare di controfirmare e trasmettere all'Autorità competente la domanda o il reclamo di un suo inferiore, salvochè l'una o l'altro siano estesi in termini sconvenienti. In questo caso l'autore deve essere punito come colpevole d'insubordinazione e la domanda o il reclamo conservarsi nel relativo fascicolo.

Art. 157. L'Agente che crede di essere punito ingiustamente può reclamare nel modo indicato all'articolo 155, ma solo dopo che siasi sottomesso al gastigo inflittogli e senza permettersi alcuna osservazione men che rispettosa. La decisione su questi ricorsi spetta al Ministero.

Art. 158. Tutti gli Agenti di custodia devono il saluto:
alle LL. MM. il Re e la Regina;
alle Persone della Reale Famiglia;
ai Sovrani e Capi di Stati esteri;
ai Senatori e Deputati riuniti in Corpo o in Deputazione;
alle bandiere nazionali dell'Esercito e dell'Armata;
al Prefetto della Provincia o al Sottoprefetto del Circondario nel quale si trova lo Stabilimento;
ai Direttori ed Impiegati dell'Amministrazione carceraria;
agli Ufficiali dell'Esercito e dell'Armata.

Art. 159. Nessuno degli Agenti di custodia può firmare o rilasciare dichiarazioni, certificati o documenti, per persone o affari di servizio, senza esservi espressamente autorizzato.

Nessuno può prender parte diretta o indiretta a pubblicazioni concernenti il servizio o gli atti del Governo.

Art. 160. È vietato fra i componenti il Corpo degli Agenti di custodia di aprire sottoscrizioni anche a scopo di beneficenza, senza l'autorizzazione del Ministero.

Art. 161. Un graduato deve astenersi dal fare rimprover od infliggere punizione ad un subalterno in presenza di un superiore, tranne quando questi gliene dia la facoltà.

Art. 162. Il graduato che incontri un inferiore, benchè non all'immediata sua dipendenza, sconciamente vestito o che manchi al decoro o ai doveri del Corpo, è obbligato di farlo rientrare nello Stabilimento, e di riferirne all'Autorità dirigente, dalla quale quegli dipende.

Art. 163. Nessun Agente di custodia, sebbene non applicato a speciale servizio, può assentarsi dallo Stabilimento senza permesso scritto dell'Autorità dirigente, tranne che nelle ore stabilite per l'uscita; nè può, senza legittimo motivo e speciale licenza dell'Autorità dirigente, pernottare fuori dello Stabilimento.

Art. 164. Gli Agenti di custodia non possono fumare nel recinto dello Stabilimento, salvo in quelle località che vengono designate all'uopo dall'Autorità dirigente.

Il divieto di fumare è esteso agli Agenti che scortano i condannati lavoranti all'aperto, meno che nel tempo del riposo, e a quelli che sono di servizio per la custodia esterna dello Stabilimento o di sorveglianza sui luoghi del lavoro esterno, durante il tempo in cui trovansi di sentinella.

Art. 165. Gli Agenti di custodia debbono avere speciale cura dell'ordine della caserma, della nettezza della loro persona, del vestiario, delle armi, degli oggetti letterecci e di fornimento, di quelli della mensa, ed in genere di qualsiasi oggetto di loro uso personale.

Art. 166. Per tenere in ordine la loro caserma, gli Agenti di custodia possono avvalersi, col permesso dell'Autorità dirigente, dell'opera di condannati inservienti, cui devono corrispondere la retribuzione che dalla stessa Autorità viene stabilita.

Nelle Colonie penali e nelle località in cui non si possa avere un barbiere libero, è incaricato un Agente per radere la barba e pel taglio dei capelli.

Art. 167. Nessun Agente può abbandonare il servizio cui sia stato destinato, prima di essere surrogato; e non può esserne distolto se non dall'Autorità dirigente, o dal suo Capoposto.

Art. 168. Gli Agenti di custodia in servizio nell'interno degli Stabilimenti, non possono portare armi, se non nei casi in cui venga ordinato dall'Autorità dirigente.

Gli Agenti addetti alla sorveglianza dei condannati lavoranti all'aperto, cingono sempre la sciabola e portano le armi cariche, delle quali possono servirsi ove si tratti di condannati che cerchino fuggire e che non si fermino alla prima intimazione.

Art. 169. Negli Stabilimenti e nelle Sezioni muliebri, il servizio degli Agenti di custodia è limitato alla vigilanza esterna; perciò nessuno di essi può introdursi nei locali occupati dalle detenute, se non accompagnato da una Suora o da una Guardiana, e per prestare braccio forte.

Art. 170. Negli Stabilimenti in cui la custodia esterna è affidata agli Agenti, anzichè alla forza militare, questi montano di sentinella armati di fucile, e fanno, per turno, il servizio necessario.

Art. 171. Tanto nel montare, che nello smontare dal servizio, le sentinelle sono accompagnate dal Capoposto o da un Appuntato, nonchè dall'Agente che deve dare la muta.

Art. 172. Il Capoposto dà le istruzioni necessarie, conforme alle consegne scritte della Direzione; verifica lo stato delle armi; e se l'Agente non sia al caso di prestare un buon servizio, lo sostituisce con altro Agente, riferendone al proprio superiore.

Art. 173. L'Agente di sentinella non può mettersi a sedere, nè trattenersi a colloquio con chicchessia, e deve dare l'allarme nei casi di tentativi di evasione, di incendii o di ribellione da parte dei detenuti.

Art. 174. Il Capoposto è obbligato di sorvegliare di giorno e di notte gli Agenti di sentinella, onde non si allontanino dai loro posti o manchino in altro modo alla consegna o ai loro doveri.

Art. 175. Le sentinelle rendono gli onori ai personaggi o funzionari indicati nell'articolo 158.

Art. 176. Le Autorità dirigenti, sentito il Comandante, il Capoguardia o il Caposorvegliante, stabiliscono l'orario pel servizio degli Agenti di custodia.

I segnali dell'orario sono dati con squilli di tromba, o mediante tocchi di campana.

Art. 177. Sono puniti secondo il Codice penale militare, dai Tribunali militari:

a) la diserzione semplice, cioè l'abbandono del posto;

b) la diserzione qualificata, cioè l'abbandono del servizio comandato, o l'abbandono del Corpo con asportazione d'armi;

c) l'insubordinazione accompagnata da minacce o da vie di fatto.

Art. 178. La dichiarazione di diserzione è fatta al Ministero dell'Interno ed alla Prefettura della Provincia dall'Autorità dirigente, subito o appena spirate le 24 ore, secondo la gravità delle circostanze che hanno accompagnato il fatto.

La stessa Autorità compila di urgenza la istruzione degli atti preliminari, e ne fa l'invio al Ministero.

Art. 179. Qualunque Agente di custodia, che venga sottoposto a procedimento giudiziario, si intende, pel fatto stesso dell'arresto, sospeso dalle sue funzioni, ed è escluso da ogni competenza.

Questo provvedimento può anche applicarsi all'Agente sottoposto a giudizio, ma ammesso a libertà provvisoria: in tal caso gli è sistemata la contabilità che lo riguarda, la quale però rimane sospesa nei suoi effetti, sino all'esito del giudizio.

Art. 180. All'Agente di custodia che ritorni al Corpo, in seguito ad una sentenza assolutoria o declaratoria di non farsi luogo a procedimento, è bonificata la paga per tutto il tempo della detenzione, a meno che non sia stato riconosciuto passibile di pena disciplinare, e con Decreto ministeriale non venga dichiarato che la sospensione debba produrre la perdita di tutta o parte della paga.

Se l'Agente ha famiglia propria, si applicano le disposizioni in vigore per gli Impiegati civili.

Art. 181. L'Agente condannato a qualsiasi pena restrittiva della libertà, cessa di appartenere al Corpo colla perdita del fondo di massa e del vestiario.

Art. 182. La destituzione coll'espulsione dal Corpo è sempre pronunziata in seguito a qualsiasi condanna a pena eccedente i tre mesi e trae seco la perdita del diritto alla pensione o indennità che potesse competere all'Agente espulso.

§ 2. *Punizioni disciplinari.*

Art. 183. Le punizioni che possono essere inflitte agli Agenti di custodia, per le infrazioni ai proprii doveri, sono:

a) l'ammonizione;

b) gli arresti semplici, da uno a quindici giorni;

c) gli arresti in sala di disciplina, da cinque a quindici giorni;

d) gli arresti di rigore, da dieci a trenta giorni;

e) la sospensione dalla classe o dal grado, da uno a tre mesi;
f) la retrocessione di classe;
g) la perdita del grado;
h) la dispensa dal servizio;
i) la destituzione coll'espulsione dal Corpo.

Art. 184. Possono essere inflitte:
agli Allievi, Guardie o Sorveglianti e Appuntati, le punizioni indicate nelle lettere *a, b, c, d, e, f, h i* ed *l;*
agli Appuntati, Sottocapi, Capiguardia, Capisorveglianti e Comandanti quelle indicate nelle lettere *a, b, c, e, f, g, h, i*, ed *l*.

Il Regolamento generale per gli Stabilimenti carcerarii indica i casi nei quali le punizioni disciplinari possono essere inflitte agli Agenti di custodia in rapporto alle infrazioni disciplinari commesse.

Art. 185. L'ammonizione consiste in un avvertimento severo che viene fatto negli ufficii di Direzione, a chi sia venuto meno ai proprii doveri, ed è posta all'ordine del giorno, indicando la mancanza commessa dall'Agente.

Art. 186. Gli arresti semplici consistono nella privazione dell'uscita dallo Stabilimento, prestandovi però sempre servizio, e nella perdita del quarto della paga per i giorni di punizione.

Art. 187. Gli arresti in sala di disciplina consistono nell'essere chiuso in apposita sala col divieto di fumare, di scrivere, di ricevere visite, di aver colloquio con chicchessia, nel ricevere il vitto della mensa meno il vino, nella sostituzione del pancaccio al letto ordinario e nella perdita della metà della paga.

Art. 188. Gli arresti di rigore consistono nell'essere chiuso in sala di disciplina, ricevendo per vitto una doppia razione di pane al giorno, ed una minestra ogni due giorni, non che nella perdita dei due terzi della paga.

Art. 189. La sospensione dalla classe o dal grado consiste nel togliere al graduato o alla Guardia di 1ª classe le funzioni loro spettanti, e nell'obbligarli a disimpegnare le funzioni inerenti al grado o alla classe immediatamente inferiori, con la perdita della metà della paga a questi ultimi assegnata.

Art. 190. La retrocessione di classe e la perdita del grado, non possono avere durata minore di un anno.

L'Agente retrocesso di grado perde i distintivi di merito indicati nell'articolo 125 e il soprassoldo relativo.

Quando questa punizione è applicata a un Comandante, Capoguardia o Caposorvegliante, esso è contemporaneamente trasferito.

Art. 191. La dispensa dal servizio trae seco la perdita della metà del fondo di massa, calcolata sulla somma totale stabilita dall'articolo 98 dell'Ordinamento, la cancellazione dal ruolo e il divieto assoluto di rientrare nel Corpo.

Art. 192. La destituzione e l'espulsione dal Corpo traggono seco la cancellazione dai ruoli, la perdita di tutto il fondo di massa e del vestiario uniforme.

Art. 193. Sono inflitte dall'Autorità dirigente:
a) l'ammonizione;
b) gli arresti semplici;
c) gli arresti in sala di disciplina;
d) gli arresti di rigore fino a quindici giorni.

Sono inflitte dalla Commissione locale:
e) gli arresti di rigore fino a 30 giorni;
f) la sospensione dalla classe o dal grado, fino a un mese.

Sono inflitte dal Consiglio di disciplina provinciale:
g) la sospensione dalla classe o dal grado, a due da tre mesi;
h) la retrocessione di classe;
i) la perdita del grado;
l) la dispensa dal servizio;
m) la destituzione coll'espulsione dal Corpo.

Art. 194. La Commissione locale, negli Stabilimenti dove esiste apposita Direzione, è composta del Direttore, presidente, e dei due Impiegati che gli succedono per ragione di stipendio. A parità di stipendio ha la preferenza l'Impiegato appartenente alla carriera superiore.

Ove in questi Stabilimenti manchi il numero d'Impiegati per comporre la Commissione, il Prefetto vi delega altri Impiegati da lui dipendenti.

Negli Stabilimenti che non hanno speciale Direzione, la Commissione è composta dell'Autorità dirigente o di un suo delegato, presidente, e di due Impiegati dell'ordine amministrativo.

Nelle Carceri mandamentali la Commissione locale si compone del Sindaco, Autorità dirigente, dell'Assessore anziano e del Segretario comunale.

Art. 195. Il Consiglio di disciplina provinciale si riunisce nel capoluogo di Provincia, e si compone del Prefetto o Consigliere delegato, presidente, del Procuratore del Re o di un suo sostituto, e di un Direttore dell'Amministrazione carceraria.

Il Presidente incarica un Impiegato del suo ufficio delle funzioni di relatore e segretario, senza voto.

Nei capoluoghi in cui vi siano più Direzioni di Stabilimenti carcerarii, è chiamato a far parte del Consiglio, in primo luogo il Direttore di Circolo, ove questi vi abbia sede; in mancanza è chiamato il Direttore superiore in classe, ed a parità di classe il più anziano.

Nei capoluoghi in cui non risiede una Procura Regia, invece del Procuratore del Re, è chiamato a far parte del Consiglio il Pretore; e dove non siavi speciale Direzione carceraria, invece del Direttore, fa parte del Consiglio l'Impiegato incaricato della Direzione del Carcere.

Art. 196. Ogni volta che un Agente di custodia è imputato di alcuna delle infrazioni che si ritengano passibili delle punizioni indicate nelle lettere *g* a *m* dell'articolo 193, l'Autorità dirigente compila gli atti d'istruttoria relativa e ne fa circostanziato rapporto al Ministero per le sue decisioni.

Art. 197. Ove il Ministero giudichi che l'Agente manchevole debba essere deferito al Consiglio di disciplina, dispone che questo sia riunito.

Art. 198. Adunato il Consiglio, il relatore deve presentargli:
a) i rapporti e verbali che constatano la mancanza imputata all'Agente contro cui si procede;
b) l'interrogatorio dell'Agente incolpato, con le contestazioni fattegli e le sue discolpe;
c) le verificazioni fatte in esito alle discolpe prodotte dall'incolpato, o le dichiarazioni testimoniali assunte;
d) la copia degli atti di contrattazione di ferma, o rafferma, e di giuramento dell'Agente;
e) il suo estratto di matricola o la sua situazione di massa.

Art. 199. Dopo di aver fatto dar lettura di tutti gli atti, il Presidente dispone che sia introdotto l'Agente incolpato, il quale deve essere libero, ma sotto la scorta di un graduato,

Il Presidente invita l'imputato a presentare le sue difese, e dopo di lui i membri del Consiglio possono domandare tutti quegli schiarimenti che ravvisino necessarii.

Finito l'interrogatorio dell'imputato, vengono introdotte separatamente le persone chiamate ad attestare avanti al Consiglio, e ne sono udite le deposizioni.

I membri del Consiglio e l'accusato, possono, per mezzo del Presidente, avere da tali persone tutte le ulteriori informazioni.

Art. 200. Il Presidente chiede quindi all'incolpato se abbia nulla da aggiungere, e fattolo uscire dalla sala, riassume le risultanze dell'inchiesta e invita i componenti del Consiglio a dare il loro parere. La votazione è fatta seguendo l'ordine inverso a quello dei gradi.

Ultimata la discussione, il Presidente raccoglie i voti, seguendo l'ordine stesso.

Si decide a maggioranza di voti, compreso quello del Presidente.

Art. 201. Se il Consiglio ravvisa necessario di far assumere nuove informazioni, il Presidente rinvia la deliberazione ad altra adunanza, e provvede agli incombenti necessarii.

Art. 202. Le sedute del Consiglio, le sue discussioni e le deliberazioni devono risultare da processo verbale redatto dal Segretario-relatoré e firmato da tutti i membri del Consiglio.

Art. 203. Qualora occorrano spese per i procedimenti dei Consigli di disciplina, queste sono pagate sul fondo di massa dell'Agente condannato, e in caso di assolutoria, vengono sostenute dall'Amministrazione.

Art. 204. Le deliberazioni della Commissione locale, indicate nella lettera *f* dell'articolo 193 e quelle del Consiglio di disciplina, devono essere comunicate al Ministero dell'Interno, unitamente a tutti gli atti e a un rapporto del Presidente.

Ove la deliberazione della Commissione locale o del Consiglio di disciplina provinciale non sia stata presa ad unanimità di voti, il Ministero può riesaminare gli atti per le definitive disposizioni.

In questo caso il nuovo esame deve essere fatto dalla Commissione indicata nell' articolo 41 dell'Ordinamento organico del personale amministrativo degli Stabilimenti carcerarii.

In attesa della risoluzione del Ministero, l'Agente è tenuto in sala di disciplina col trattamento ordinario.

Art. 205. Per l'applicazione delle punizioni disciplinari è considerato recidivo l'Agente di custodia il quale nel termine in appresso indicato commette una nuova infrazione uguale o di maggiore gravità di quella per cui fu già sottoposto a punizioni disciplinari.

Questo termine è di tre mesi per le infrazioni punibili con l' ammonizione o cogli arresti semplici, e di sei mesi per le altre.

Art. 206. Per l'applicazione e la graduazione delle punizioni disciplinari, il giorno è sempre calcolato di ventiquattro ore ed il mese di trenta giorni.

CAPO III.

Scuole d'istruzione teorico-pratica

Art. 207. Negli Stabilimenti carcerarii designati dal Ministero, sono istituite per l' istruzione degli Agenti di custodia in esperimento speciali Scuole teorico-pratiche, alla dipendenza del Direttore dello Stabilimento stesso, e rette da speciale Regolamento interno.

Art. 208. Il corso per l'istruzione teorico-pratica non deve oltrepassare sei mesi per gli Allievi e tre mesi per le Guardie effettive.

Al termine dei periodi sopraindicati, gli Agenti che abbiano dimostrato di non possedere i voluti requisiti di idoneità sono licenziati, salvo i casi in cui il Direttore proponga di prolungare l'esperimento per un tempo non superiore ad altri tre mesi.

Art. 209. Alle Scuole sono addetti i Maestri e i graduati necessarii.

Art. 210. Il Direttore cura che sia tenuta dal Segretario la matricola di tutti i graduati e degli Allievi addetti alla Scuola.

Negli stati matricolari sono iscritte le ricompense e le punizioni riportate dai singoli Allievi e dalle Guardie durante la loro permanenza nella Scuola, e un estratto di questi stati viene rimesso, con tutti gli altri atti amministrativi e contabili, alla Direzione dello Stabilimento a cui detti Agenti sono destinati all'uscire dalla Scuola.

Art. 211. Il Direttore dispone che gli Agenti in esperimento siano istruiti nelle Leggi e nei Regolamenti carcerarii; nel leggere, scrivere e conteggiare; nel maneggio delle armi; e in tutto quanto possa essere loro necessario per la conoscenza del servizio e dei detenuti.

Art. 212. L'istruzione indicata nell'articolo precedente deve durare non meno di sei ore al giorno.

Per il resto del tempo, gli Allievi prestano servizio nello Stabilimento come gli altri Agenti.

Una volta alla settimana devono fare passeggiate militari ed esercitazioni nel tiro a segno.

Art. 213. Alla fine di ogni mese gli Allievi sono sottoposti a un esperimento per constatare il profitto da essi conseguito.

L'esame si fa in presenza della Commissione locale dello Stabilimento.

Il risultato dell'esame mensile è comunicato al Ministero.

Sono accordate speciali gratificazioni agli Allievi addetti alla Scuola, che si siano maggiormente distinti.

Art. 214. Nella relazione sugli esami mensili vengono indicati quegli Allievi che pel grado d'istruzione acquistato possono essere inviati a prestar servizio negli Stabilimenti.

Art. 215. Gli Allievi che, dopo due mesi di permanenza nella Scuola, abbiano dimostrato di mancare della necessaria attitudine per il servizio cui devono essere addetti, sono proposti al Ministero per il licenziamento.

Sono parimenti licenziati quegli Agenti in esperimento che per difetti o imperfezioni fisiche, manifestatesi dopo che si trovano alla Scuola, risultino non idonei al servizio.

Gli Allievi licenziati non hanno diritto ad alcun compenso, ad eccezione della paga, fino al giorno dell'avvenuto licenziamento

Ai medesimi è ritirato il vestiario.

Art. 216. Gli Agenti ammessi alla Scuola sono accasermati, fanno mensa comune e sono soggetti a tutte le discipline prescritte dal presente Ordinamento.

Art. 217. Alle Scuole è assegnata una competente dotazion[illegible] di oggetti mobili, sia pel fornimento, sia per l'istruzione[illegible]

Art. 218. Gli Agenti durante l'esperimento godo[illegible] paga e del vestiario nel modo stabilito dagli or[illegible]

Sull'importare della paga sono fatti i prelevamenti indicati dalla Tabella *I*. Il rimanente è pagato a mano alle solite scadenze mensili.

Con tali prelevamenti si costituisce il fondo di massa.

Art. 219. Col fondo di massa si provvede:

a) alla mensa;

b) all'acquisto dei libri, degli oggetti di cancelleria e di quanto altro occorre per l'istruzione;

c) ai compensi ai maestri e agli istruttori.

Art. 220. Durante il periodo dell'esperimento, gli Agenti non possono ottenere licenze, nemmeno di breve durata, senza imperiosi motivi.

Art. 221. Gli Agenti in esperimento vestono la piccola divisa o quella di fatica, descritte nella Tabella *C*.

CAPO IV.

Disposizioni transitorie

Art. 222. I graduati e le Guardie appartenenti al Corpo di custodia, i graduati e Sorveglianti attualmente in servizio presso gli Stabilimenti carcerarii e di ricovero, saranno invitati a dichiarare se intendono di entrare a far parte del nuovo Corpo degli Agenti di custodia, alle condizioni risultanti dal presente Ordinamento, per il grado e la classe corrispondenti a quelli che rivestono.

Art. 223. Ricevute tali dichiarazioni ed esaminati gli atti, il Ministero determina quali Agenti debbano essere ammessi a far passaggio nel nuovo Corpo, in cui i graduati e le Guardie carcerarie attuali debbono compiere le ferme per loro in corso, prima di contrarre la seconda ferma o quelle successive stabilite dall'articolo 39. I Sorveglianti che entrano a far parte del Corpo degli Agenti di custodia dovranno egualmente contrarre la prima ferma secondo l'articolo 34.

Art. 224. Gli individui appartenenti al Corpo delle Guardie carcerarie e i Sorveglianti che si rifiutino di continuare o di prendere la ferma alle condizioni stabilite col nuovo Ordinamento, e quelli che ricusino di contrarre la ferma stabilita dall'articolo 34, sono dichiarati dimissionarii, vengono licenziati dal Corpo, ed è loro rilasciato il fondo di massa e il vestiario.

Art. 225. Sono egualmente dispensati dal servizio ed ammessi a far valere i diritti che eventualmente potessero avere al trattamento di riposo o a una indennità, i graduati e le Guardie carcerarie e i Sorveglianti riconosciuti non idonei al servizio nel nuovo Corpo degli Agenti di custodia.

Art. 226. I graduati, le Guardie carcerarie, i Sorveglianti dimissionarii e quelli che debbono essere licenziati, a senso dell'articolo precedente, saranno in via temporanea conservati in servizio in conformità delle disposizioni in vigore all'attuazione di questo Ordinamento, fino a che non venga definitivamente provveduto alla loro surrogazione.

Art. 227. Le Guardie carcerarie ammesse a far parte del nuovo ruolo organico degli Agenti di custodia, e che già fossero state dichiarate idonee nell'esame stabilito pel posto di Sottocapoguardia, conservano il diritto alla promozione non ancora conseguita

Roma, addì 6 luglio 1890.

Visto d'ordine di S. M.:
Il Ministro dell'Interno
Crispi.

Art. 8 dell'Ordinamento

Ruolo organico

del Corpo degli Agenti di custodia degli Stabilimenti carcerarii e dei Riformatorii governativi

GRADI	Classi	N° dei posti per grado	N° dei posti per classe	Stipendio annuo individuale	Stipendio annuo per classe	Totale spesa per grado
Comandanti	—	13	13	1,800	23,400	23,400
Capiguardia e Capisorveglianti	1	260	60	1,500	90,000	359,000
	2		90	1,400	126,000	
	3		110	1,300	113,000	
Sottocapiguardia e Sottocapisorveglianti	1	320	160	1,200	192,000	368,000
	2		160	1,100	176,000	
Guardie e Sorveglianti	1	4460	2230	1,000	2,230,000	4,237,000
	2		2230	900	2,007,000	
Allievi	—	300	300	800	240,000	210,000
	N.	5353			Totale L.	5,227,100

Roma, addì 6 luglio 1890.

Visto d'ordine di S. M.:
Il Ministro dell'Interno
Crispi.

TABELLA B
Art. 17 dell'Ordinamento

Vestiario e corredo dei Sorveglianti

OGGETTI DI						DISTINTIVI	*Annotazioni*
Vestiario			Corredo				
QUALITÀ	Quantità	Durata	QUALITÀ	Quantità	Durata		
Soprabito di panno turchino scuro a foggia borghese con colletto rovesciato, ad un sol petto, con 6 bottoni di osso nero, e falde lunghe fino a 5 centimetri sopra il ginocchio	1	Anni 2	Uguale a quello stabilito dalla Tabella *C.*			I distintivi di merito per gli Appuntati e quelli pei berretti dei Capi e Sottocapisorveglianti sono identici a quelli stabiliti per gli Agenti di custodia nella Tabella *E.*	Ai Sorveglianti spettano gli oggetti letterecci e arredi stabiliti dalla Tabella *E.*
Calzoni dello stesso panno	1	» 1					
Berretto id. con visiera e soggolo di cuoio e stemma di metallo bianco . .		» 1					
Cravatta a sciarpa di seta nera nell'inverno e di tessuto bianco di cotone a spiga nell'estate	2	» 1					
Giubba diritta a forma di sacchetto, di tela olonetta color bronzo con colletto rovesciato ad un sol petto, con 7 bottoni di osso di colore oscuro, lunga fino a 15 centimetri sopra il ginocchio	2	» 2					
Calzoni della medesima stoffa . . .	2	» 1					

Roma, addì 6 luglio 1890.

Visto d'ordine di S. M.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
CRISPI.

Tabella C

Art. 29 e 221 dell'Ordinamento

Vestiario degli Allievi Agenti di Custodia.

OGGETTI DI						
Vestiario			Corredo			Annotazioni
QUALITÀ	Quantità	Durata	QUALITÀ	Quantità	Durata	
Giubba di panno turchino scuro a due petti, con due file di 8 bottoni di metallo bianco bombati, bavero rovesciato, paramani a punta e spalline dello stesso panno, filettatura di panno turchino chiaro	1	Anni 1	Camicie di tela cotone . . N.	3	Anni 2	Gli Allievi nelle Scuole d'istruzione teorico-pratica portano una S ricamata in lana rossa sulla parte superiore della manica sinistra.
Calzoni dello stesso panno, con filetto di panno turchino chiaro dell'altezza di 5 millimetri	1	» 1	Mutande . . . . Paia	3	» 2	
Cappotto dello stesso panno a due petti, con due file di 6 bottoni di metallo bianco bombati, bavero rovesciato, spalline dello stesso panno e filettatura simile alla giubba	1	» 4	Calze di cotone . . »	3	» 1	Agli Allievi è distribuito l'armamento stabilito per gli Agenti di custodia dalla Tabella *E*.
Kepy di panno turchino scuro con imperiale verniciato, visiera, soggolo e fascia alta 3 centimetri di cuoio verniciato, adorno su tre lati ed orlato di un cordoncino di lana turchina chiara, con occhielli ai due lati, coccarda nazionale, stemma in metallo bianco e nappa di lana turchina chiara . . .	1	» 6	Scarpe di vacchetta . . . »	1	Mesi 6	
Berretto di panno turchino scuro con filettatura di panno turchino chiaro, soggolo e visiera di cuoio lucido e stemma in metallo bianco	1	» 1	Spazzola per abiti . . . N.	1	Anni 2	Gli Allievi portano nelle spalline, entro un disco di panno nero del diametro di centimetri due, il numero del Circolo al quale appartiene la Scuola cui sono addetti dell'altezza di un centimetro, ricamato in cotone rosso, ed alle estremità del bavero della giubba e del cappotto il numero individuale di matricola dell'altezza di un centimetro, in metallo bianco.
Cravatta a sciarpa di tessuto a spiga in cotone bianco	2	» 1	Id. per testa . . . »	1	» 2	
Giubba di tela olonna color bronzo chiaro della medesima forma di quella di panno, senza filettatura, con due file di 8 bottoni di osso bianco .	2	» 1	Stecca in legno per lustrare bottoni . . . . »	1	» 2	
Calzoni della stessa stoffa senza filettatura	2	» 1	Cassetta di legno-noce ferrata »	1	» 10	
Guanti bianchi di cotone a maglia	1	Mesi 6				

Roma, addì 6 luglio 1890.

Visto d'ordine di S. M.:
Il Ministro dell'Interno
Crispi.

TABELLA D.
Art. 78 dell'Ordinamento

Qualità e quantità dei generi per la mensa degli Agenti di custodia.

Minestre al brodo di carne o condite con lardo, burro, grascia od olio. (1)

MINESTRE — Generi	Quantità		PIETANZE — Generi	Quantità		CONDIMENTI — Generi	Quantità	
Pane	»	150	Carne di bue (2)	»	250	*Per le minestre:*		
Erbaggi (3)	»	090	Merluzzo od altri pesci salati	»	100	Burro (3)	»	012
Riso	»	090	Uova	2	»	Lardo (3)	»	012
Erbaggi o patate (3)	»	185	Riso asciutto	»	060	Grascia (3)	»	012
Pasta fine	»	075	Pasta fine asciutta	»	060	Olio (3)	»	012
Erbaggi o patate (3)	»	185	Erbaggi o patate	»	250	Sale	»	010
Riso	»	100	Legumi secchi	»	250	Cipolle	»	006
Legumi secchi	»	080	Pesce fresco	»	250	*Per la carne lessata:*		
Pasta	»	085				Sale	»	005
Legumi secchi	»	080				*Per le pietanze in umido:*		
Riso	»	100				Burro (3)	»	013
Legumi freschi (4)	»	120				Lardo (3)	»	013
Pasta fine	»	085				Grascia (3)	»	013
Legumi freschi (4)	»	120				Olio (3)	»	013
						Sale	»	009
						Cipolle	»	008
						Per le pietanze in insalata:		
						Olio		015
						Aceto	»	070
						Sale	»	010

ANNOTAZIONI

N. B. La razione del pane deve essere di chilog. 0.500, quella del vino di litri 0.50.

---

(1) Possono sostituirsi altre minestre, purchè le quantità dei generi che le compongono corrispondano a quelle contro-indicate.

(2) La carne deve distribuirsi lessa per ricavarne il brodo almeno due volte la settimana.

(3) Nelle minestre non al brodo di carne e nelle pietanze questi condimenti non devono essere cumulati.

(4) Il peso dei legumi freschi e degli erbaggi è calcolato nello stato naturale prima della mondatura.

Roma, addì 6 luglio 1890.

Visto d'ordine di S. M.:
IL MINISTRO DELL'INTERNO
CRISPI.

TABELLA E
Art. 88, 112 e 126 dell'Ordinamento

Vestiario e armamento per gli Agenti di custodia.

OGGETTI DI						DISTINTIVI	Armamento e accessori provveduti dall'Amministrazione per gli		Annotazioni
Vestiario			Corredo						
QUALITÀ	Quantità	Durata	QUALITÀ	Quantità	Durata		Agenti a piedi	Agenti a cavallo	
Tenuta ordinaria. Uguale a quella degli Allievi (vedi Tabella C)			Come agli Allievi (vedi Tabella C).			**Appuntato.** Gallone di lana bianca alto 5 millimetri sul bavero della giubba o del cappotto. **Sottocapo.** Fregio sulle maniche della giubba o del cappotto, di spighetta intrecciata di seta bianca e turchina chiara. Spalline di cordone simile, in luogo di quelle di panno. **Capoguardia.** Fregio come sopra in spighetta intrecciata d'argento e seta turchina. Spalline di cordone simile in luogo di quelle di panno. **Comandante.** Fregio come sopra in spighetta di argento. Spalline di cordone simile, in luogo di quelle di panno. I Sottocapi, i Capiguardia e i Comandanti, portano nella parte inferiore del berretto e in quella superiore del kepy un giro di spighetta simile a quella delle maniche della giubba e del cappotto. La nappa o i cordoncini del kepy, i cordoni per contro-spalline per la tenuta ordinaria in luogo delle spalline di panno, i nodi per spalline e le dragone per le sciabole sono rispettivamente di seta turchina chiara con fili di seta bianca per Sottocapi, con fili di argento per Capiguardia e completamente in argento per i Comandanti. Lo stemma del berretto per i Capiguardia e Comandanti anzichè in metallo è ricamato in argento. **Distintivi di merito.** Gallone di argento, alto 5 millimetri, da fissarsi alla metà della parte superiore della manica sinistra.	Moschetto Wetterly o Remington con daga o sciabola baionetta. Sciabola lunga da Sottufficiale per Sottocapi e Capiguardia, da Ufficiale con impugnatura senza guardia per Comandanti. Giberna di cuoio lucido nero. Cinghie per moschetto di cuoio naturale. Cinturino con borsa di cuoio nero. I cinturini per Sottocapi, Capiguardia e Comandanti, sono di cuoio lucido trapuntati di seta turchina chiara	Moschetto Remington. Sciabola di cavalleria di piccolo modello e cinturino relativo di cuoio nero. Sella completa. Testiera per cavallo. Pettorale. Briglio. Morso. Filetto e accessorii. [illegible] cappotto a due fibbie. Coperta di lana bigia. Bisaccia di lana per sella. Gualdrappa di panno bigio orlata di turchino chiaro. Speroni. Rivoltella d'ordinanza con fondina di cuoio da fissarsi al cinturino. N. 2 grembiuli di rigatino per la pulizia. Striglia. Spazzola. Un paio forbicinelli Spugna. Pettine di ferro. Forbici.	Per gli Agenti a cavallo il cappotto deve essere sufficientemente largo per poter col medesimo riparare anche il cavallo. I pantaloni devono essere muniti di sottopiedi a libbio ed avere gambali di cuoio. Gli Agenti a cavallo potranno fare uso di cappotto impermeabile, secondo il modello stabilito a carico del loro fondo di massa. Tutti gli Agenti portano sulle spalline, entro un disco di panno [illegible] centimetri due il numero del Circolo al quale appartiene lo Stabilimento cui sono addetti, dell'altezza di un centimetro, ricamato in cotone giallo, e alle estremità del bavero della giubba e del cappotto il numero individuale di matricola assegnato dal Ministero, dell'altezza di un centimetro, in metallo bianco. Questo numero progressivo per gli Agenti di ogni Circolo, è progressivo complessivamente per tutti i graduati, e per Capiguardia e Comandanti anzichè in metallo, è ricamato in argento.
Tenuta festiva. Giubba di panno turchino scuro a due petti, con due file di otto bottoni di metallo bianco bombati, bavero rovesciato, paramani a punta e spalline dello stesso panno, con filettatura di panno turchino chiaro	1	Anni 2							
Calzoni di panno grigio chiaro, con filettatura di panno turchino chiaro dell'altezza di 5 millimetri .	1	» 2							
Kepy, cravatta e guanti, come per la tenuta ordinaria									

Roma, addì 6 luglio 1890.

Visto d'ordine di S. M.:
IL MINISTRO DELL'INTERNO
CRISPI.

TABELLA F
Art. 117-120 dell'Ordinamento

Oggetti e arredi spettanti agli Agenti di custodia

OGGETTI	QUANTITÀ	Annotazioni
Agenti accasermati		
Fondo da letto	1 (1)	(1) Conforme al modello stabilito.
Saccone di tela canapina con foglie di grano turco o paglia, secondo la località	1	
Materasso di lana con guscio di tela canapina	1	
Capezzale id. id. id.	1	
Guanciale id. id. id.	1	
Coperta di lana	1 (2)	(2) o più, secondo le stagioni.
Coprilettto di traliccio in cotone	1	
Lenzuola di tela canapina	2	
Foderetta id.	1	
Asciugatoio id.	1	
Tavolo da notte di legno dolce verniciato	1	
Catino e portacatino	1	
Mesci acqua	1	
Vaso fecale	1	
Panchetto in legno verniciato	1	
Attaccapanni id.	1	
Graduati che godono l'alloggio in natura		
Fondo da letto in ferro	1 (1)	(1) Conforme al modello stabilito.
Saccone di tela canapina con foglie di grano turco o paglia, secondo la località	1	
Materasso di lana con guscio di tela canapina	1	
Capezzale id. id. id.	1	
Guanciale id. id. id.	1	
Tavolo da notte di legno dolce verniciato	1	
Catino e portacatino	1	
Mesci acqua	1	
Vaso fecale	1	
Panchetto in legno verniciato	1	
Attaccapanni id.	1	
Tavolinetto id.	1	

Roma, addì 6 luglio 1890.

Visto d'ordine di S. M.:
IL MINISTRO DELL'INTERNO
CRISPI.

TABELLA G
Art. 137 dell'Ordinamento

Tabella dimostrativa

della qualità e quantità dei generi componenti le razioni del vitto dietetico per gli Agenti di custodia.

Numero d'ordine	TRATTAMENTO	Numero delle razioni	ALIMENTI di cui si compongono i trattamenti	GENERI di cui si compongono gli alimenti	Quantità	ALIMENTI straordinarii
1	Dieta assoluta	Indeterminata	Brodi di carne	Carne di bue Kg.	0.250	Pasta asciutta al burro.
						Riso al burro.
2	Id. non assoluta	2	Minestra al brodo di carne	Idem »	0.250	Latte.
						Caffè.
						Uova.
				Riso e pasta e pane e semolino a giudizio del Medico . »	0.055	Carne arrosto.
						Erbaggi.
3	Quarto di razione di convalescenza					Aranci e limoni.
		2	Minestra	come sopra		Vino Marsala.
		1	Pietanza di carne	Carne di bue »	0.250	
		1	Razione di pane	Pane »	0.100	
		1	Id. di vino	Vino Litri	0.050	
4	Mezza razione di convalescenza	2	Minestra	come sopra		
		1	Pietanza di carne	Carne di bue Kg.	0.250	
		1	Razione di pane	Pane »	0.200	
		1	Id. di vino	Vino Litri	0.100	
5	Tre quarti di razione di convalescenza	2	Minestra	come sopra		
		1	Pietanza di carne	Carne di bue Kg.	0.250	
		1	Razione di pane	Pane »	0.400	
		1	Id. di vino	Vino Litri	0.200	
6	Razione intiera di convalescenza	2	Minestra	come sopra		
		1	Pietanza di carne	Carne di bue Kg.	0.250	
		1	Razione di pane	Pane »	0.400	
		1	Id. di vino	Vino Litri	0.200	

Roma, addì 6 luglio 1890

Visto d'ordine di S. M.:
IL MINISTRO DELL'INTERNO
CRISPI.

TABELLA I.
Art. 218 dell'Ordinamento

Prelevamenti da farsi sulla paga degli Allievi ammessi nelle Scuole d'istruzione teorico-pratica

Tariffa *degli assegni dovuti agli Allievi presso le Scuole d'istruzione teorico-pratica e prelevamenti relativi.*

Paga		Prelevamenti giornalieri				Somma giornaliera	
Annua	Giornaliera	per la massa	per la mensa	per acquisti di libri ed oggetti ad uso della Scuola	pei Maestri	da versare alla massa (colonne 3, 4, 5 e 6)	da pagarsi agli Allievi
1	2	3	4	5	6	7	8
L. 739.80 (a)	L. 2.05	L. 0.25	L. 0.90	L. 0.10	L. 0.20	L. 1.45	L. 0.60

(a) La paga di ruolo è di L. 800, e, al netto delle ritenute per tasse, corrisponde alla somma notata in questa colonna.

Roma, addì 6 luglio 1890.

Visto d'ordine di S. M.
IL MINISTRO DELL' INTERNO
CRISPI.

(Seguono N. 14 modelli citati negli articoli 16, 28, 31, 32, 36, 39, 47, 62, 63, 66, 74, 81, 147, 148 e 119 del presente regolamento).

TABELLA H
Art. 148 dell'Ordinamento

Vestiario

per le Guardiane degli Stabilimenti carcerari.

Numero	OGGETTI	Annotazioni
	Inverno	
1	Veste di lanetta color bigio misto.	
1	Grembiule » » nero.	
1	Scialletto » »	
	Estate	
1	Veste di cotonina color bigio misto.	
1	Grembiule » » turchino.	
1	Scialletto » »	

Roma, addì 6 luglio 1890.

Visto d'ordine di S. M.:
IL MINISTRO DELL' INTERNO
CRISPI.

Il Numero 7025 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 maggio 1890, n. 6853, con la quale fu approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze durante l'esercizio finanziario 1890-91;

Veduto il ruolo organico del personale delle Intendenze di Finanza, stato approvato col R. decreto 15 giugno 1884, n. 2452, e poi modificato con altri Regi decreti del 28 agosto 1885, n. 3332 e 24 giugno 1888, n. 5501;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel ruolo organico del personale delle Intendenze di Finanza per la carriera amministrativa e per la carriera d'ordine sono soppressi, a partire dal 1° luglio 1890:

3 posti di primo segretario di 2ª classe a L. 4000
6 posti di segretario di 2ª classe a L. 3000
4 posti di archivista di 3ª classe a L. 2700.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 luglio 1890.

UMBERTO.

F. Seismit-Doda.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con decreto Reale del 27 luglio 1890:

Mazzorin Pio, ispettore di 1ª classe nel personale per le coltivazioni dei tabacchi, nominato agente di 3ª classe.

Angeloni dott. Leonardo, ispettore di 2ª classe, promosso alla 1ª.

Gindri Francesco, contabile di 3ª classe, nominato ispettore di 3ª classe.

Barcellona Domenico, ufficiale alle scritture di 3ª classe nominato contabile di 3ª classe.

Catellani Pietro, ufficiale alle scritture di 3ª classe promosso alla 2ª classe.

Vidale Giovanni, verificatore, nominato ufficiale alle scritture di 3ª classe.

Anguggiaro Luigi, verificatore, nominato ufficiale alle scritture di 3ª classe.

Monti Giovanni, candidato agli impieghi di 2ª categoria, nominato ufficiale alle scritture di 3ª.

Zanchi Francesco, candidato agli impieghi di 2ª categoria, nominato verificatore.

La Valle Vincenzo, ufficiale alle scritture nelle saline, nominato ufficiale ai riscontri.

Ferrara Guglielmo, ufficiale alle visite nelle Dogane, nominato commissario alle visite.

Tucci Giuseppe, ufficiale alle scritture nei magazzini di deposito sali e tabacchi, è nominato reggente ufficiale ai riscontri di 3ª classe.

De Stefanis cav. Leopoldo, colonnello di fanteria in servizio presso lo Istituto geografico militare, è nominato direttore compartimentale del catasto con lo stipendio di lire 8000.

Imperatori Folchino, ufficiale alle visite di 1ª classe nelle dogane, è collocato a riposo per anzianità di servizio in seguito a sua domanda.

Con R. decreto 28 luglio 1890:

Cav. Cesare Fava, cav. Luigi Viganò, cav. Antonio Alcaro-Menichini e cav. dott. Camillo Sartini, primi segretari di 2ª classe nelle Intendenze sono promossi alla 1ª classe.

Sig. avv. Gioacchino Toesca di Castellazzo, sig. Luigi Dusio, sig. Luigi Casini, sig. Emanuele Volpi, sig dott. Ernesto Trozzi, sig. dott. Antonio Felicetti e sig. Filippo Perricone, segretarii di 2ª classe nelle Intendenze sono promossi alla 1ª classe.

Sig. Giovanni Luigi Tanzi, sig. Giovanni Battista Caboni, sig. Vito Lattanzio, sig. Alfonso Fortis e sig. Guglielmo Garbarino, vice segretari di 2ª classe nelle Intendenze sono promossi alla 1ª classe.

Sig. D. Ernesto Mauri e Giovanni La-Verde, vice segretari di 3ª classe nelle Intendenze sono promossi alla 2ª.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1890:

Lana Tullio è nominato volontario nell'amministrazione dell'imposte dirette con destinazione a Treviso.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Si notifica che col giorno di mercoledì 10 settembre p. v., e nei giorni successivi occorrendo, alle ore 9 ant., si procederà in una delle sale di questa direzione generale, nel palazzo del Ministero delle finanze via Goito, con accesso al pubblico, alle sotto indicate estrazioni a sorte della cessata Società Generale delle Ferrovie Romane passate a carico dello Stato per effetto della Convenzione 17 novembre 1873 (col relativo atto addizionale del 21 novembre 1877) e 26 aprile 1879, approvato colla legge 29 gennaio 1880 n. 5249 (serie 2ª) sul riscatto delle dette ferrovie, cioè:

1. Alla XXVII annuale estrazione delle Obbligazioni delle strade ferrate livornesi rimborsabili al 2 gennaio 1891 nella quantità

di n. 101 della serie *A*
» 31 » *B*
» 340 » *C*
» 487 » *D* 1
» 632 » *D* 2.

2. Alle estrazioni delle Obbligazioni delle ferrovie Lucca-Pistoia rimborsabili al 1° marzo detto anno.

XXXVª del prestito 1856 nella quantità di n. 67
XXXIIIª del prestito 1858 nella quantità di » 33
XXXIª del prestito 1860 nella quantità di » 77.

3. Alla XXVIª estrazione delle Obbligazioni delle strade ferrate centrale Toscana ed Asciano-Grosseto rimborsabili al 1° gennaio suddetto coll'annessovi premio di lire 200 nella quantità di:

n. 20 della serie *A*
» 58 » *B*
» 61 » *C*.

4. Alla XVª estrazione delle Obbligazioni, così dette comuni delle strade ferrate romane rimborsabili al 1° gennaio suddetto nella quantità di n. 3966.

Con successiva notificanza si pubblicheranno i numeri delle Obbligazioni sortite nelle dette estrazioni e di quelle state precedentemente estratte da questa Direzione generale e non ancora rimborsate.

Roma, il 20 agosto 1890.

Il Direttore Generale:
Novelli.

1

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso alla cattedra di matematica nell'istituto tecnico di Torino.

E' indetto in Roma, presso il Ministero dell'istruzione, il concorso per titoli alla cattedra di matematica vacante nel R. istituto tecnico di Torino, al quale ufficio è annesso il grado di professore titolare di terza classe e lo stipendio di lire 2160 annue.

Coloro, che intendono di prendervi parte, debbono presentare apposita istanza in carta da bollo da lire 1,20, e provare con documenti legali di possedere i requisiti di cui all'art. 206 (1) della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e di appartenere ad uno degli istituti governativi d'istruzione civile o militare in qualità d'*insegnanti di ruolo.*

Di tutti i documenti annessi all'istanza dev'essere fatto uno speciale elenco separato.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte.

Il vincitore del concorso, qualora fosse provveduto di uno stipendio maggiore di lire 2160 annue, conserverà lo stesso stipendio, sempre che esso non sia superiore al limite massimo dello stipendio stabilito dalla legge per i professori titolari di 1ª classe degli istituti tecnici governativi.

Qualora il vincitore del concorso già occupasse negli Istituti governativi d'istruzione civile e militare che hanno sede in Torino, una cattedra d'insegnamento, il Ministero si riserva la facoltà di decidere se sia possibile concedergli il cumulo dei due impieghi. In caso affermativo il Ministero stesso avrà ancora facoltà di nominare il vincitore del concorso con grado di reggente e con stipendio corrispondente ad una delle tre classi dei reggenti ammessi dalla legge.

Il tempo utile per la presentazione al Ministero della pubblica istruzione (Divisione dell'insegnamento tecnico) delle dimande d'iscrizione al concorso, scade il 20 settembre 1890.

I concorrenti indicheranno nella dimanda, e con la massima esattezza, il loro domicilio affinchè possano essere loro fatte le comunicazioni occorrenti.

Le dimande, non conformi alle disposizioni del presente avviso, non saranno prese in considerazione.

Dal Ministero della pubblica istruzione, il 10 agosto 1890.

Il Direttore Capo
della Divisione dell'insegnamento tecnico
SCARENZIO.

(1) Art. 206: « Non saranno ammessi al concorso se non coloro che siano dottori aggregati o laureati nella Facoltà, cui si riferisce la materia dell'insegnamento, al quale si vuol provvedere; ovvero siano in possesso di un altro titolo legale, da cui consti del loro studi e della loro capacità, circa le materie del concorso. Il Ministro potrà dispensare da questi requisiti le persone note per la loro dottrina in tali materie.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

Avviso di concorso

E' aperto un concorso per titoli alla cattedra di tecnologia nella scuola d'arti e mestieri di Messina, alla quale è annesso lo stipendio di lire 1400.

Coloro che intendono prendere parte al concorso, devono far pervenire apposita domanda, in carta da bollo di lire una al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Divisione industria e commercio) non più tardi del 15 ottobre prossimo.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

1. Atto di nascita;
2. Certificato di buona condotta ed attestato di penalità di data recente;
3. Attestati autentici, od in copia autenticata, degli studi compiuti dal candidato e degli uffici da lui coperti, dai quali risulti la sua capacità ad impartire l'insegnamento al quale aspira;
4. Elenco dei documenti inviati.

I concorrenti potranno inoltre aggiungere le pubblicazioni da essi fatte e gli altri documenti che stimeranno opportuni per dimostrare la loro attitudine all'insegnamento di cui trattasi.

Roma, 15 agosto 1890.

Il Direttore
della Divisione Industriale comm. e credito
A. MONZILLI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 18 agosto 1890.

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 761, 6
Umidità relativa a mezzodì 27
Vento a mezzodì . . . . . Ovest quasi calmo.
Cielo . . . . sereno.
Termometro centigrado { Massimo 33°, 2, Minimo 17°, 7,
Pioggia in 24 ore: — —

Li 18 agosto 1890.

Europa pressione leggermente bassa Nord e intorno Golfo Guascogna, poco diversa 760 altrove. Norvegia, Lapponia 755; Russia centrale, meridionale 763.

Italia 24 ore: barometro leggermente disceso Nord; cielo sereno; venti deboli vari; temperatura alta. Stamani: cielo bello; venti deboli specialmente settentrionali o calma; barometro 762. Mare calmo.

Probabilità: venti deboli freschi specialmente meridionali; cielo sereno o caliginoso; temperatura sempre elevata.

PARTE NON UFFICIALE

R. ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

Adunanza ordinaria del giorno 3 agosto 1890.

Presidenza del comm. prof. GIAMPAOLO VLACOVICH.

Dopo la comunicazione dei Reali decreti del 2 luglio decorso, coi quali fu conferita al *senatore Fedele Lampertico*, membro effettivo, la pensione accademica, e fu promosso il *comm. Guglielmo Berchet* a membro effettivo non pensionato, il membro effettivo *Jacopo mons. Bernardi* lesse un affettuosa « *Commemorazione del m. e. prof. comm. Giovanni Veludo* ».

Poi il m. c. *A. Pazienti* presentò una Nota, in continuazione alle sue « *Considerazioni generali intorno alla termodinamica* », da inserirsi (come le precedenti) nel volume delle memorie in 4°.

Indi il m. c. *E. F. Trois* comunicò una Nota con una tavola « *sopra un cetaceo raro preso nell'Adriatico; il Grampus Rissoanus.* Descrive alcune particolarità riscontrate in qualche viscere dei due esemplari presi nel golfo e portati sul mercato nel p. p. maggio e specialmente la singolare disposizione dei vasi coronari cardiaci.

Il membro effettivo *M. Bellati* presentò appresso un suo « *Studio sperimentale sulla permeazione dell'idrogeno attraverso il ferro a temperatura ordinaria* » studio da lui fatto in collaborazione col sig. dott. *S. Lussana.* Del quale studio ecco le conclusioni: Anche a bassa temperatura l'idrogeno che si svolge su una faccia di una lamina di ferro, penetra nell'interno e si sviluppa dall'altra faccia vin-

cendo pressioni che possono raggiungere parecchie atmosfere. In certe condizioni, l'idrogeno così raccolto a pressione elevata, può retrocedere attraverso la massa del ferro.

Sulla grandezza del fenomeno ha notevole influenza il grado di pulitura della superficie del ferro, ed anche la natura del liquido da cui l'idrogeno si sviluppa per elettrolisi.

L'idrogeno che ha attraversato il ferro porta seco degli idrocarburi e se trova dell'ossigeno si combina con esso: ciò prova che l'idrogeno si svolge allo stato nascente.

Un aumento di temperatura produce un aumento della permeabilità del ferro.

La quantità di idrogeno che attraversa in un dato tempo una lamina di ferro, quando la trasmissione sia ridotta permanente, è fino ad un certo limite proporzionale alla quantità di idrogeno che si sviluppa sulla sua superficie: oltre a questo limite la proporzione dell'idrogeno che attraversa la lamina si fa minore.

Infine il m. e. *mons. Jacopo Bernardi*, in conformità all'art. 8 del Regolamento interno presentò una Nota del sig. prof. *L. M. Billia*, che ha per titolo: « *Di tre regole inesatte, che si danno comunemente nel sillogismo* ». In questa breve Nota piglia ad esame le regole finora conosciute del sillogismo, ne addita la manchevolezza specie di tre di esse e sono:

Che da due premesse particolari non si conchiude nulla;

Così pure da due premesse negative;

E che la conclusione segue sempre la parte più debole.

Seguace delle teorie Rosminiane fa molti encomii alla logica del suo maestro ed autore, il quale, non solo mostrò il difetto delle due prime regole, ma ragionatamente provvide alla limitazione; sulla terza poi espone la sua maniera speciale di vedere.

Combatte l'Hegel, lo Stuart-Mill, il Soave, il Bain, si meraviglia che lo ingegno avuto del Peyretti, del Di Giovanni, del Bertini abbiano disprezzato le nuove osservazioni, o troppo leggermente accolte le antiche forme, e mostra in tutto il suo paziente lavoro quanto in lui sia vivo l'amore della scienza e la gloria della sua patria.

Terminate le letture, l'Istituto si occupò de' suoi affari interni in adunanza segreta.

Il membro e vice segretario
VIGNA.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

ISCHL, 17 — Il re ed il principe ereditario di Rumania sono partiti a mezzodì per Monaco di Baviera.

L'imperatore Francesco Giuseppe li accompagnò alla stazione, ove i due sovrani accomiatavonsi nel modo più cordiale

ALESSANDRIA D'EGITTO, 17 — L'Austria-Ungheria e l'Egitto hanno concluso una Convenzione commerciale che fu firmata qui ieri.

NARVA, 17 — Sono qui giunti lo Czar e la Czarina, per ricevere l'imperatore Guglielmo.

PIETROBURGO, 17 — Il *Journal de Saint-Pétersbourg* dice: « La cordiale accoglienza che la Russia fa al suo augusto ospite, l'imperatore Guglielmo non potrà che fortificare nello spirito di questo Sovrano e degli illustri personaggi che lo accompagnano la convinzione che la Russia desidera vivere in pace ed in buona amicizia colla nazione tedesca. Tale accoglienza è certamente un pegno di pace fra i più preziosi.

REVAL, 17 — Il Granduca Alessio, al comando della squadra russa, è qui arrivato, per ricevere l'imperatore Guglielmo.

REVEL, 17 — L'imperatore Guglielmo giunse qui a mezzodì e fu ricevuto allo scalo dal Granduca Wladimiro, dal generale di Schweinitz, ambasciatore di Germania a Pietroburgo, dal conte di Pourtalès, primo segretario dell'ambasciata, dal maggior generale Willaume, plenipotenziario militare, e dalla colonia tedesca.

L'imperatore, vivamente acclamato, ripartì alle 2,45 per Narva.

COSTANTINOPOLI, 17 — La Corte marziale pronunziò la sua sentenza nel processo contro gli individui implicati nell'incidente del patriarcato armeno di Kumkapu.

Il principale colpevole fu condannato a morte; altri tre a quindici anni di carcere; altri cinque dai dieci ai sei anni.

Il Consiglio dei ministri confermò la sentenza, che verrà sottoposta alla decisione del Sultano.

BRACCIANO, 18.

« Stamane alle ore 10, nella nuova casa Guastini ove, durante il campo, il Principe di Napoli tenne l'ufficio del rapporto degli ufficiali, fu inaugurata una lapide commemorativa alla presenza del prosindaco Pomponi, delle autorità civili e militari e di molti cittadini.

« Furono pronunziati parecchi applauditi discorsi; indi tutti gl'intervenuti, seguendo la banda, che suonava la Marcia Reale, percorsero le principali vie della città. »

NARVA, 18. — L'Imperatore Guglielmo, col cancelliere conte di Caprivi, ed il suo seguito, giunse qui iersera alle ore 8,30, e fu ricevuto alla stazione dallo Czar, dal Granduca ereditario, dagli altri Granduchi, dal personale delle ambasciate tedesca ed austro-ungarica e dagli alti dignitari.

L'Imperatore portava l'uniforme del reggimento Wyburg, colla decorazione di Sant'Andrea; lo Czar, l'uniforme del reggimento Alessandro, colla decorazione dell'Aquila Nera.

L'incontro fu cordialissimo.

I sovrani si recarono poscia alla Villa Polewzow, ove la Czarina accolse cordialmente l'Imperatore Guglielmo.

Lungo tutto il percorso, dalla stazione alla Villa, i sovrani e il conte di Caprivi furono vivamente acclamati.

PARIGI, 18. — Un treno diretto deviò sulla ferrovia di Stato presso Jonzac. Vi furono sette feriti.

LONDRA, 18. — Il *Times* ha da Buenos-Ayres:

« Il ministro delle finanze, Lopez, dichiarò che il Governo argentino non farà alcuna emissione garantita sulla proprietà fondiaria; che le leggi relative all'emissione di biglietti ipotecarii per la somma di cento milioni saranno abrogate; che, se tale emissione si farà, essa sarà poco importante ed infine che la situazione finanziaria tornerà ad essere normale entro alcuni mesi ».

Secondo un dispaccio da Amburgo allo *Standard*, l'isola di Helligoland non sarebbe fortificata.

Lo *Standard* ha da Costantinopoli:

« La relazione della Commissione d'inchiesta sulla situazione dell'Armenia conclude che bisogna accordare una libertà uguale a tutti gli Armeni, impedire la dimissione del Patriarca armeno ed annunziare solennemente l'intenzione del Sultano di introdurre riforme in Armenia.

MONACO DI BAVIERA 18. — Sono giunti il Re e il Principe ereditario di Rumania.

E' pure giunta la Regina, accompagnata da sua madre, Principessa di Wied.

FONTAINEBLEAU, 18. — Il Presidente Carnot è partito stamane, diretto a La Rochelle, onde inaugurarvi il bacino La Pallice.

SIENA, 18. — L'on. ministro Boselli, accompagnato dal prefetto Visconti e dal sindaco Valenti Serini, si recò a Broglio, ove fu accolto dal barone Giovanni Ricasoli-Firidolfi.

Visitato che ebbe la tomba di Bettino Ricasoli, ritornò a Siena, d'onde, alle ore 6,30, riparti alla volta di Roma.

TORINO, 18. — Il presidente del Consiglio, on. Crispi, ha pranzato al palazzo reale.

Domattina alle ore 7,25 è atteso il Duca d'Aosta.

ATENE, 18. — Oggi ebbe luogo il battesimo del neonato del Principe Costantino.

Il battesimo fu celebrato dall'Archimandrita alla presenza di tutta la famiglia reale e del Corpo diplomatico.

Al neonato fu imposto il nome di Giorgio.

NARVA, 18. — Il Cancelliere, conte di Caprivi, e l'Ambasciatore tedesco, generale di Schweinitz, si recheranno giovedì a Pietroburgo.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 18 agosto 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0|0 1.a grida	1 luglio 90	—	—		— —	96,50 47 1|2 45		— —	
RENDITA 5 0|0 2.a »	—	—	—	96,40 37 1|2 35 30 25	96 30			— —	
dotta 3 0|0 1.a grida	1 aprile 90	—	—		— —			— —	
dotta 3 0|0 2.a »	»	—	—		— —			61 75	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860|64	»	—	—		— —			98 85	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0|0	»	—	—		— —			95 25	
Prestito R. Blount 5 0|0	»	—	—		— —			97 40	
» Rothschild	1 giugn. 90	—	—		— —			99 25	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario									
Obbl. Municipio di Roma 5 0|0	1 luglio 90	500	500		— —			468 —	
» 4 0|0 1.a Emissione	1 ottobr. 89	500	500		— —			[illegible] —	
» 4 0|0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			430 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	1 aprile 90	500	500		— —			470 —	
» » » Banca Nazionale 4 0|0	»	500	500		— —			482 —	
» » » » » 4 1|2 0|0	»	500	500		— —			498 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate									
Az Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			721 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			575 —	
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo. Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 aprile 90	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse									
Az. Banca Nazionale	1 luglio 90	1000	750		— —			1750 —1	
» » Romana	»	1000	1000		— —			1055 —	
» » Generale	»	500	250		— —	484 484 1|2 485		— —	
» » di Roma	»	500	250		— —			650 —	
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			69 —	
» » Industriale e Commerciale.	1 aprile 90	500	500		— —	485		— —	
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			479 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano.	1 luglio 90	500	400		— —			616 —	
» » di Credito Meridionale	1 genna. 88	500	500		— —			160 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 aprile 90	500	500		— —			800 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —			985 —	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	450		— —	270,50 272		— —	
» » Immobiliare	1 luglio 90	500	500		— —	488 487 493.		— —	
» » dei Molini e Magaz. Generali.	»	250	250		— —			260 »	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			233 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —	155,50		— —	
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			31 —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			365 »	
» » Metallurgica Italiana	«	500	500		— —			260 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			240 —	
» » Cautchouc	»	200	200		— —			190 —	
Azioni Società Assicurazioni									
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			92 —	
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			225 —	
Obbligazioni diverse									
Obbl. Ferroviarie 3 0|0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 90	500	500		— —			290 »	
» » Tunisi Goletta 4 0|0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 aprile 90	500	500		— —			470 —	
» » » 4 0|0	«	250	250		— —			201 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 90	500	500		— —			— —	
» » SS. FF. Meridionali	1 aprile 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0|0	1 aprile 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » II » »	1 luglio 90	300	300		— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0|0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale									
Rendita Austriaca 4 0|0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 90	25	25		— —			— —	

1) ex divid. L. 34.

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.
16 agosto 1890.

Consolidato 5 0|0 . . . . L. 95 553
Consolidato 5 0|0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 93 383
Consolidato 3 0|0 nominale . . . . . . » 59 —
Consolidato 3 0|0 senza cedola, nominale . » 57 716

V. TROCCHI Presidente.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 27 1|2
	Parigi	Cheques	»	»	101 07 1|2
5	Londra	90 giorni	»	»	25 26
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste.	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 28 Agosto
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 6 0|0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: AUGUSTO PERICOLI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE LUGLIO 1890

Rendita 5 0|0	94 90	Az. Banco di Roma	650 —	Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» 3 0|0	61 —	» Banca Tiberina	75 —	» » Navig. Gen. Italiana	370 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0|0	— —	» » Ind. e Com.	483 —	» » Metallurgic. Italiana	320 —
Prest. Rothschild 5 0|0	98 50	» » » Certif.	475 —	» » della Piccola Borsa	245 —
Obb città di Roma 4 0|0	410 —	» Soc. Cred. Mobil.	595 —	» » Fondiar. Incendi	92 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	465 —	» » » Merid.	190 —	» » Fond. Vita	235 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	482 —	» » Gas stampigl.	895 —	» » Caoutchouc	195 —
» Cred Fondiario Ban. Naz. 4 1|2 0|0	500 —	» » Acqua Marcia st.	1070 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0|0	470 —
Az. Fer Meridionali	700 —	» » Condot. d'ac.	272 —	» » » 4 0|0	201 —
» » Mediterranee	570 —	» » Gen. Illumin.	220 —	» » Ferroviarie	290 —
» » » certif.	560 —	» » Immobiliare	475 —		
» Banca Nazionale	1790 —	» » Molini e Magaz. Gen.	266 —		
» » Romana	1060 —	» » Tramway Om.	150 —		
» » Generale	478 —	» » Fond. Italiana	32 —		
		» » Min. Antim.	— —		

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.